



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE



1/2026

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Mitja Gialuz, Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaume Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz, Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto, Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Beatrice Fragasso

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Carlo Bray, Jorge Hernan Fernandez Mejias, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia, Tommaso Trinchera

EDITORIAL ADVISORY BOARD

María Acale Sánchez, Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Teresa Bene, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, Nuno Brandão, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Fabio Cassibba, Donato Castronuovo, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Jacopo Della Torre, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Marcello Daniele, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Benedetta Galgani, Alessandra Galluccio, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kostoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Paola Maggio, Vincenzo Maiello, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Enrico Maria Mancuso, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Adán Nieto Martín, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrocchio, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Risicato, Mario Romano, María Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Paola Spagnolo, Tommaso Trinchera, Andrea Francesco Tripodi, Giulio Ubertis, Maria Chiara Ubiali, Inma Valeije Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Daniela Vigoni, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2026 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons – Attribuzione – Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Committee on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal's abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication's minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

QUESTIONI DI PARTE GENERALE E DI TEORIA DEL DIRITTO PENALE	I limiti del punire come fondamento. Oltre il costituzionalismo penale	1
CUESTIONES DE PARTE GENERAL Y DE TEORÍA DEL DERECHO PENAL	<i>Los límites del castigo como fundamento. Más allá del constitucionalismo penal</i> <i>The Limits of Punishment as a Foundation: Beyond Criminal Constitutionalism</i> Massimo Donini	
CRIMINAL LAW THEORY ISSUES	Dal dolo alternativo all'<i>aberratio ictus</i>: critica dell'indifferenza come contenuto del dolo	15
	<i>La indiferencia como contenido del dolo: una crítica desde el dolo alternativo al aberratio ictus</i> <i>From Alternative Intent to Error in Execution: Re-examining Indifference within the Structure of Mens Rea</i> Gian Paolo Demuro	
SISTEMA SANZIONATORIO	L'erta via della ridefinizione giurisdizionale delle pene sproporzionate. Il caso della diffamazione militare	39
SISTEMA SANCIONADOR	<i>El difícil camino hacia la redefinición jurisdiccional De las sanciones desproporcionadas. El caso de difamación militar</i> <i>The Difficult Path towards the Jurisdictional Redefinition of Disproportionate Sanctions. The Military Defamation Case</i> Domenico Notaro	
SYSTEM OF SANCTIONS	Dinamiche evolutive e involutive del fu sistema sanzionatorio: uno schizzo a partire da <i>La recente legislazione penale</i>	62
	<i>Dinámicas evolutivas e involutivas del ya extinto sistema sancionatorio: un esbozo a partir de La recente legislazione penale</i> <i>Evolutionary and Involutionary Dynamics of the Former Sanctioning System: Reflections Starting from La recente legislazione penale</i> Davide Bianchi	

VIOLENZA DI GENERE <i>VIOLENCIA DE GÉNERO</i> <i>GENDER VIOLENCE</i>	El delito de violación desde una perspectiva comparada: entre el modelo coercitivo y el modelo consensual <i>Il reato di violenza sessuale in prospettiva comparata: tra modello coercitivo e modello consensuale</i> <i>The Offence of Rape from a Comparative Perspective: Between the Coercive Model and the Consent-Based Mode</i> María Acale Sánchez	95
	Osservazioni sulla fattispecie di 'femminicidio' (art. 577-bis c.p.) nel contesto della violenza contro la donna: tra aggiramenti dei principi costituzionali, irrazionalità politico-criminale e derive populistiche <i>Reflexiones sobre el delito de 'feminicidio' (art. 577-bis del Código Penal) en el contexto de la violencia contra la mujer</i> <i>Observations on the Case of 'Femicide' (Art. 577-bis of the Penal Code) in the Context of Violence against Women</i> Mariangela Telesca	116
QUESTIONI DI DIRITTO PENALE PROCESSUALE <i>CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL</i> <i>CRIMINAL PROCEDURE ISSUES</i>	Divieti probatori: dove trovarli? Gli screenshots dei messaggi di testo tra corrispondenza e documenti <i>Prohibiciones probatorias: ¿dónde encontrarlas? Las capturas de pantalla de los mensajes de texto entre correspondencia y documentos</i> <i>Exclusionary Rules: Where to Find them? Screenshots of Text Messages between Correspondence and Documents</i> Riccardo Santostefano	154

QUESTIONI DI DIRITTO PENALE PROCESSUALE
CUESTIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL
CRIMINAL PROCEDURE ISSUES

- 154 **Divieti probatori: dove trovarli? Gli *screenshots* dei messaggi di testo tra corrispondenza e documenti**
Prohibiciones probatorias: ¿dónde encontrarlas? Las capturas de pantalla de los mensajes de texto entre correspondencia y documentos
Exclusionary Rules: Where to Find them? Screenshots of Text Messages between Correspondence and Documents
Riccardo Santostefano

Divieti probatori: dove trovarli?

Gli screenshots dei messaggi di testo tra corrispondenza e documenti

*Prohibiciones probatorias: ¿dónde encontrarlas?
 Las capturas de pantalla de los mensajes de texto entre correspondencia
 y documentos*

*Exclusionary Rules: Where to Find them?
 Screenshots of Text Messages Between Correspondence and Documents*

RICCARDO SANTOSTEFANO

*Dottorando in diritto processuale penale presso l'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria
 r.santostefano@unirc.it*

INUTILIZZABILITÀ,
 CORRISPONDENZA

INUTILIZABILIDAD,
 CORRESPONDENCIA

EXCLUSIONARY RULES,
 CORRESPONDENCE

ABSTRACTS

Per effettuare *screenshots* di *chat* archiviate in un dispositivo dell'indagato è necessaria l'autorizzazione del p.m.; senza questa, l'attività della p.g. è illegittima per contrasto con l'art. 15 Cost. Ma illegittimità e inutilizzabilità si pongono su piani diversi. Individuato il mezzo di ricerca della prova idoneo all'apprensione delle *chat*, il contributo affronta il tema dell'esistenza di divieti probatori riferibili all'inosservanza delle regole di ammissione e acquisizione di uno *screenshot*. Tutto ruota attorno alla distinzione tra documento e corrispondenza, che nel rilievo fotografico di una *chat* corrispondono rispettivamente a contenitore e contenuto. La proposta è quella di considerare lo *screenshot* come prova documentale di corrispondenza: in caso di apprensione illegittima delle *chat* si applica l'art. 240, co. 2, c.p.p., da cui deriva l'inutilizzabilità "rafforzata".

Para realizar capturas de pantalla de chats almacenados en un dispositivo del investigado, se requiere la autorización del fiscal; sin esta, la actividad de la policía judicial es ilegítima por contravenir el art. 15 de la Constitución. Pero la ilegitimidad y la inutilidad se sitúan en planos diferentes. Una vez identificados los medios de búsqueda de pruebas adecuados para la obtención de los chats, el artículo aborda la cuestión de la existencia de prohibiciones probatorias relativas al incumplimiento de las normas de admisión y adquisición de una captura de pantalla. Todo gira en torno a la distinción entre documento y correspondencia, que en el registro fotográfico de un chat corresponden respectivamente a contenedor y contenido. La propuesta es considerar la captura de pantalla como prueba documental de correspondencia: en caso de obtención ilegítima de los chats, se aplica el art. 240, apdo. 2, de la LECrim, del que se deriva la inutilizabilidad «reforzada».

To take screenshots of chats stored on a suspect's device, authorisation is required from the Public Prosecutor; without this, the activity of the Judicial Police is unlawful as it contravenes Article 15 of the Constitution. However, illegality and unusability are on different levels. Having identified the means of searching for evidence suitable for obtaining the chats, the paper addresses the issue of the existence of exclusionary rules to non-compliance with the rules for the admission and acquisition of a screenshot. Everything revolves around the distinction between document and correspondence, which in the photographic recording of a chat correspond respectively to container and content. The proposal is to consider the screenshot as documentary evidence of correspondence: in the event of unlawful seizure of the chats, Article 240(2) of the Code of Criminal Procedure applies, from which "reinforced" inapplicability derives.

SOMMARIO

1. La giurisprudenza in tema di inutilizzabilità degli *screenshots*. – 2. Art. 189 c.p.p. e riserva di legge: un binomio incompatibile. – 3. Esistono divieti probatori costituzionali? – 3.1. Le conseguenze della violazione del principio di non sostituibilità. – 4. Il sequestro di corrispondenza “statica”. – 4.1. Documenti e corrispondenza. – 4.2. L'applicabilità dell'art. 253 c.p.p. – 5. Apprensione della cosa e acquisizione della prova. – 6. Le sanzioni per l'apprensione illegittima.

1.

La giurisprudenza in tema di inutilizzabilità degli *screenshots*.

Un orientamento giurisprudenziale consolidato ritiene inutilizzabile il contenuto di *chat* estrapolate dallo *smartphone* dell'indagato/imputato mediante rilievi fotografici (c.d. *screenshots*) compiuti dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, senza che sia stato disposto il sequestro del dispositivo e delle *chat* stesse e in assenza dell'intervento del pubblico ministero¹.

L'inutilizzabilità c.d. patologica² dei risultati probatori deriva dalla riconosciuta violazione – da parte degli organi di polizia giudiziaria – delle garanzie di cui all'art. 15 Cost.³ Sulla scia della sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023⁴, infatti, la giurisprudenza di legittimità ritiene applicabile, per l'apprensione delle conversazioni archiviate su piattaforme di messaggistica istantanea⁵ (es. *WhatsApp*⁶), l'art. 254 c.p.p.: l'assenza di un provvedimento del pubblico ministero rende non solo illegittima l'attività d'indagine, ma anche inutilizzabile il risultato probatorio.

Siffatte conclusioni discendono, da un lato, dall'adesione alla teoria della prova incostituzionale⁷ – filo conduttore delle pronunce in questione – dall'altro, dall'applicazione del c.d. principio di non sostituibilità, secondo cui «non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie costituzionali dettate dalla legge per questi ultimi»⁸.

2.

Art. 189 c.p.p. e riserva di legge: un binomio incompatibile.

La giurisprudenza appena citata, in tal modo, si discosta da quell'orientamento che aveva ritenuto di poter trarre argomenti diversi dall'art. 189 c.p.p., affermando l'utilizzabilità degli

¹ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. II, 15 maggio 2024, n. 25549, in *C.E.D. Cass.*, n. 286467; Cass., sez. VI, 21 maggio 2024, n. 31180, in *Cass. pen.*, 2024, p. 3417 e ss.; Cass., sez. VI, 11 settembre 2024, in *C.E.D. Cass.*, n. 287039; Cass., Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 1269, in *C.E.D. Cass.*, n. 287504; Cass., sez. IV, 20 giugno 2025, n. 31878, in *JusDi*, 28 settembre 2025.

² La distinzione tra inutilizzabilità fisiologica e patologica è stata formulata da AMODIO, (1989), pp. 172-173. Sul punto, v. anche CAPONE (2012), p. 210, il quale evidenzia come in alcuni casi – «cioè quando la fonte di prova è vietata in sé» – la differenza tra inutilizzabilità fisiologica e patologica si assottiglia. In generale, sull'inutilizzabilità, v. NOBILI (1991), c. 641 e ss.; GALANTINI (1992); ID. (1997), pp. 699-700; ID. (2012), pp. 82-84; ID. (2019), pp. 57 e ss.; GRIFANTINI (1993), pp. 242 e ss.; SCELLA (2002); ID. (2008), pp. 479 e ss.; CONTI (2007), pp. 339 e ss.; ID. (2010), pp. 781 e ss.; DINACCI (2008); ILLUMINATI (2010), pp. 534-536.

³ Su cui, fra gli altri, BASCHIERI (1949), pp. 87 e ss., il quale considera la libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni come «proiezione spirituale» della persona (p. 88); espressione poi ripresa da ITALIA (1963), p. 60 e BRICOLA (1967), p. 1120. Per considerazioni anche di stampo processual-penalistico sull'art. 15 Cost., v. PACE (1977), pp. 80 e ss.

⁴ V. Corte cost., sent. n. 170 del 2023, in *Giur. Cost.*, 2023, p. 2154 e ss., con nota di CAMPIGLI (2023) p. 2105 e ss. Su cui v. *infra*, § 4.1.

⁵ Per una definizione in merito, v. TORRE (2020), p. 1279: si tratta di «un sistema di comunicazione che sfrutta la Rete (Internet o una rete locale) per consentire ai suoi utilizzatori lo scambio in tempo reale di brevi messaggi» che, inoltre, «si caratterizza per la brevità dei messaggi, la velocità della loro consegna, nonché [tendenzialmente n.d.a.] per la modalità sincrona dell'interazione».

⁶ In tema, v. DEL COCO (2018), p. 532 e ss.

⁷ Emerge chiaramente il riferimento a questa teoria, per esempio, in Cass., sez. VI, 21 maggio 2024, n. 31180, cit., p. 3420: «rientrano nella categoria delle prove sanzionate dall'inutilizzabilità, non solo le “prove oggettivamente vietate”, ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati dalla “legge” e, a maggior ragione, come in precedenza detto, quelle acquisite in violazione dei diritti tutelati in modo specifico dalla Costituzione». Secondo i giudici di legittimità, i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 1973 «hanno consentito l'elaborazione della categoria delle prove cosiddette incostituzionali, cioè di prove ottenute attraverso modalità, metodi e comportamenti realizzati in violazione dei fondamentali diritti del cittadino garantiti dalla Costituzione, da considerarsi perciò inutilizzabili nel processo». Sulla prova incostituzionale, v. *infra*, § 3. e nt. 27.

⁸ Così Cass., sez. VI, 20 novembre 2024, n. 1269, cit., p. 7. Sul punto, fra gli altri, TONINI e CONTI (2025a), pp. 207 e ss.; inoltre, v. CONTI, (2024), p. 460, che analizza nel dettaglio l'importanza e i rischi del «vaglio sulla effettiva atipicità della prova»; in tema, v. anche SCALFATI e SERVI (2009), p. 27, nonché SPANGHER (2001), pp. 2827 e ss. Sulla sentenza citata, v. FILIPPI (2025); PARODI (2025); ODDIS (2025), pp. 5 e ss.; BALLESI (2025); ALBANESE (2024), pp. 1517 e ss. e TORRE (2025), pp. 761 e ss.

screenshots sul presupposto che si trattasse della «legittima assunzione di una prova atipica»⁹.

Si trattava di un esempio di quella prassi giurisprudenziale che manifesta una «attrazione fatale»¹⁰ verso l'art. 189 c.p.p., impiegato come «grimaldello» per l'introduzione nel dibattimento di risultati emersi dall'impiego di mezzi atipici di ricerca della prova¹¹.

Invero, seguendo quello che è stato definito come «percorso metodologico virtuoso»¹² elaborato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale, una volta accertata l'atipicità del mezzo, è necessario procedere a un'indagine in merito all'eventuale compressione delle libertà fondamentali dell'indagato/imputato dovuta all'impiego di questo strumento e al suo grado di incidenza, al fine di individuare i confini del legittimo uso del mezzo innominato¹³.

Un punto appare incontrovertibile: dinanzi alla riconosciuta atipicità di un atto d'indagine che incida almeno sul «nucleo centrale»¹⁴ delle garanzie costituzionali di cui agli articoli 13, 14 o 15 Cost., risulta inconferente il richiamo all'art. 189 c.p.p.¹⁵. La struttura di tale norma non legittima la formazione di prove atipiche lesive dei diritti fondamentali e l'impiego di mezzi di ricerca atipici parimenti violativi delle garanzie costituzionali¹⁶: la formulazione generica dell'art. 189 c.p.p. – ossia, la sua «esile impalcatura»¹⁷ – non appare rispettosa della doppia riserva di legge e di giurisdizione¹⁸; la tutela delle libertà fondamentali sopra richiamate impone una puntuale individuazione dei casi e dei modi delle relative limitazioni, oltre all'intervento dell'autorità giudiziaria sorretto da adeguata motivazione¹⁹.

Tutt'al più, l'art. 189 c.p.p. può costituire un'attuazione della riserva di legge soltanto parziale, tratteggiando – seppur in modo vago – i «modi» con cui dovrebbe procedersi alla compressione di una libertà fondamentale mediante un mezzo atipico (contraddittorio preventivo

⁹ In termini, nuovamente, Cass., sez. VI, 20 novembre 2024, n. 1269, cit., p. 5, che richiama le statuizioni della Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Letteralmente fiumi di inchiostro sono stati riversati in tema di prove non disciplinate dalla legge. In quest'ambito, fra gli altri, si segnalano TONINI e CONTI (2025a), pp. 162 e ss.; CONTI (2023), pp. 2601 e ss.; MAZZA (2022), pp. 59 e ss., che considera l'art. 189 c.p.p. come «atto di fede del legislatore per la scienza»; MARCOLINI (2017), pp. 695 e ss.; SCALFATI e SERVI (2009), p. 25 e ss.; NOBILI (1990a), pp. 397 e ss.

¹⁰ Così, testualmente, MAGGIO (2019), p. 81.

¹¹ Si pensi al caso delle videoregistrazioni in luoghi pubblici o in luoghi c.d. riservati (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 2006, n. 26795, Prisco, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3937, con note di RUGGERI (2006), pp. 3945 e ss. e DI BITONTO (2006), pp. 3950 e ss.) e al c.d. agente segreto attrezzato per il suono (l'espressione è di SCAPARONE (1988), p. 247), in caso di ascolto non contestuale della p.g. (cfr. Cass., sez. II, 14 ottobre 2010, n. 7, Biffis e Cass., sez. VI, 7 aprile 2010, n. 23742, Angelini, entrambe in *Il Foro Italiano*, 2011, p. 223 e ss., con nota di TURCO (2011), pp. 230 e ss.). Seppure in tali casi sia richiesto il decreto del p.m. per considerare utilizzabili i risultati di tali mezzi di prova (non indispensabile per le videoregistrazioni in luoghi pubblici), comunque viene ritenuto applicabile l'art. 189 c.p.p. Larga parte della dottrina ha rilevato una scarsa compatibilità fra l'atipicità probatoria cristallizzata nell'art. 189 c.p.p. e i mezzi di ricerca della prova non previsti dalla legge. Sul punto, fra gli altri, v. LARONGA (2002), p. 3058; NICOLICCHIA (2020), p. 13, il quale mette in dubbio la validità del concetto di atto investigativo atipico. Non dubitano dell'applicabilità dell'art. 189 c.p.p. anche ai mezzi di ricerca della prova, CAMON, (1999), p. 1192, che prospetta una lettura «libera» dell'art. 189 c.p.p.; CAPRIOLI (2002), p. 2189; FILIPPI (2001), p. 92; MARINELLI (1998), p. 1270; TONINI e CONTI (2025a), p. 165. Nello stesso senso, con alcune precisazioni, SCALFATI e SERVI (2009), p. 32.

¹² Così CONTI, (2024), p. 451, che ne tratteggia in maniera chiara i passaggi.

¹³ Sul punto, si rinvia a CONTI (2019), pp. 1579 e ss. In questo contributo, l'Autrice distingue quattro possibili esiti del percorso valutativo del giudice, che dipendono dalla effettiva atipicità del mezzo impiegato e dal grado di lesione dei diritti che questo comporta. Così, è possibile distinguere mezzi che: 1) non limitano diritti fondamentali (es. videoriprese in un luogo pubblico), per cui non è prevista alcuna riserva di giurisdizione: possono essere utilizzati direttamente dalla p.g.; 2) limitano diritti «emergenti», non protetti da riserva di legge (es. *privacy* nei luoghi «riservati», non domiciliari), ovvero limitano diritti fondamentali in via «periferica», per i quali è sufficiente un decreto motivato del p.m.; 3) limitano diritti fondamentali protetti da doppia riserva, che necessitano di una previsione normativa e di un provvedimento motivato del giudice; 4) incidono sul nucleo duro dei diritti fondamentali e, pertanto, risultano ontologicamente non disciplinabili, nel rispetto del principio di proporzionalità (es. lesioni della cd. inviolabilità della psiche, come il *keylogger*, lo *screenshot* da remoto o lo *screencast*). Tale ricostruzione ha il merito di tracciare una via nell'orizzonte oscuro dell'atipicità dei mezzi, ritenendo necessaria una motivazione rafforzata da parte del giudice sui passaggi logici da seguire, ma presenta alcuni profili problematici sui quali in tale sede non è possibile soffermarsi. Ci si limita soltanto a richiamare l'ipotesi indicata *supra* al n. 2), che pare accantonare la necessità di rispettare, oltre alla riserva di giurisdizione, anche la riserva di legge.

¹⁴ La specificazione si spiega in ragione di quell'orientamento dottrinale, che ha trovato alcune conferme in giurisprudenza, in base al quale una compressione solo «marginale» di uno dei diritti fondamentali sopra richiamati sarebbe legittima a fronte di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (ossia, anche del p.m.), senza la necessità che sia rispettata la riserva di legge. Sul punto, si rinvia al n. 2 della nota precedente (nt. 13) e, quindi, nuovamente, a CONTI (2019), pp. 1579 e ss.; Id. (2024), p. 450.

¹⁵ V. *infra*, nt. 27, in merito alla c.d. prova incostituzionale.

¹⁶ V. DINACCI (1994), c. 69, secondo cui «se è vero che l'art. 189 c. p. p. prevede la possibilità di assumere prove non disciplinate dalla legge, è anche vero che tale disciplina trova un limite in quei settori che il Costituente ha voluto tutelare in modo particolare attraverso un'espressa riserva di legge». Nello stesso senso, CONTI (2024), p. 453.

¹⁷ Espressione di CONTI (2024), p. 453.

¹⁸ La riserva di legge assoluta ha la sua ragion d'essere in quanto le limitazioni all'indifettibile nucleo essenziale dell'individuo, costituito dalle libertà inviolabili costituzionalmente garantite, risultano ammissibili solo nei casi e con le modalità individuate in un atto di «autogoverno della collettività». In termini, nuovamente PRINCIPATO (2022), p. 61, che rinvia a CRISAFULLI (1993), p. 64.

¹⁹ Sul punto, per tutti, v. nuovamente PRINCIPATO, (2022), p. 60 e ss. Per un'analisi critica dei rapporti fra gli articoli 13, 14 e 15 Cost. v. PACE (2002), pp. 1070 e ss.

dinanzi al giudice). In ogni caso, difetta certamente la pur indispensabile indicazione dei “casi” delle limitazioni²⁰.

La conclusione è evidente: l'incidenza degli *screenshots* sulla segretezza della corrispondenza²¹ porta ad escludere il legittimo ingresso in dibattito, per il tramite dell'art. 189 c.p.p.²², delle *chat* in tal modo estrapolate²³.

3. Esistono divieti probatori costituzionali?

Una volta stabilita l'illegittimità dell'acquisizione, il problema tuttavia non è chiuso, anzi, in un certo senso, si apre. Rimane infatti la questione della sorte dell'attività investigativa e, in generale, dei risultati probatori ottenuti (con mezzi tipici o atipici) in dispregio dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti²⁴, quali appunto gli *screenshots* di conversazioni archiviate, acquisiti direttamente e solamente dalla polizia giudiziaria, in assenza di un provvedimento di sequestro e del “contenitore” (lo *smartphone*) e del “contenuto” (le *chat*).

La difficoltà di individuare una copertura normativa che sancisca in modo inequivocabile l'inutilizzabilità delle prove violative dei diritti fondamentali è questione più che nota²⁵, su cui la dottrina incentra i suoi sforzi di ricostruzione da diverso tempo: è in quest'ambito che si sviluppa il dibattito in merito alle prove illecite²⁶ e alle prove incostituzionali²⁷.

L'inutilizzabilità dei risultati probatori ottenuti in violazione di norme incriminatrici o norme costituzionali è sostenuta da chi ammette la possibilità di individuare divieti probatori

²⁰ In dottrina, al contrario, si è tentato di sostenere come l'art. 189 c.p.p. sia idoneo a individuare i “casi” richiesti dalla riserva di legge costituzionale, ma non i “modi”. In questo senso, v. CAMON (1999), p. 1196: «*in effetti, sarebbe già discutibile sostenere che l'art. 189, con quell'accenno sulla possibilità di assumere una prova atipica quando «essa risult[is] idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudic[hi] la libertà morale della persona», basti per colmare la riserva di legge (art. 14 Cost.) sui «casi» in cui si può restringere la libertà di domicilio; ma anche ammesso che questa prima riserva risulti rispettata, di certo l'art. 189 c.p.p. non dice nulla circa i «modi» della compressione».*

²¹ Sulla differenza tra diritto alla segretezza delle comunicazioni, diritto al segreto sull'oggetto della comunicazione, diritto alla riservatezza e diritto alla *privacy*, v. CAPRIOLI (2021), pp. 1141 e ss.

²² L'art. 189 c.p.p., alla luce di quanto finora considerato, non può essere impiegato per autorizzare mezzi di ricerca della prova atipici lesivi dei diritti fondamentali. Ma, qualora ciò dovesse accadere, la medesima disposizione non autorizza a considerare inutilizzabili i risultati probatori ottenuti, ciò «*finché l'art. 189 c.p.p. non sia dichiarato illegittimo «nella parte in cui» non esclude prove ottenute con interferenze indebite nella vita privata»* (CORDERO (2012), p. 851). Nello stesso senso, fra gli altri, DANIELE (2013), p. 370 e CAPRIOLI (2008), pp. 1836 e ss.

²³ Cfr., nuovamente, Cass., sez. II, 15 maggio 2024, n. 25549, cit., p. 4; Cass., sez. VI, 21 maggio 2024, n. 31180, cit., p. 3417 e ss. e Cass., Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 1269, cit. p. 7.

²⁴ Nel senso di una loro inutilizzabilità GREVI (1973), pp. 317 ss. *Contra* CORDERO (1961), pp. 72-73 (saggio poi confluito in CORDERO (1963), pp. 147 e ss., il quale critica il tentativo operato dalla dottrina tedesca di individuare i divieti probatori nei precetti costituzionali; lo stesso Autore, in CORDERO, (2012), p. 639 e ss., considera una “fiaba” l'asserita irrilevanza (oggi diremmo inutilizzabilità) processuale delle prove ottenute in modi lesivi degli interessi tutelati dagli articoli 13, 14 e 15 Cost.; sulla stessa linea, di recente, ALONZI, (2019), p. 1442. In argomento, v. anche ALLENA (1989), pp. 506 e ss. e CAMON (2006), pp. 1192 e ss. Inoltre, v. *infra*, nt. 27-28.

²⁵ La questione fondamentale concerne il modo con cui individuare correttamente la presenza di divieti probatori. Tendenzialmente, possono isolarsi tre orientamenti. Il primo predilige la necessità di individuare un potere istruttorio, in assenza del quale l'atto è inutilizzabile (v., per tutti, CORDERO (1963), p. 120); il secondo fa riferimento alla *ratio* del divieto, ossia alla natura dell'interesse tutelato dalla norma che lo prevede (GALANTINI (1997), p. 694.); il terzo sostiene che i divieti devono individuarsi in base alla lettera della legge e alla presenza o meno di presupposti per lo svolgimento di un certo atto probatorio (v. NOBILI (1990b), p. 411; Id., (1991), c. 646). Sul punto, v. anche SCELLA, (2002), pp. 152 e ss e Id. (2008), p. 485, che, dopo aver ricostruito il dibattito, presta adesione alla prima tesi. Inoltre, il dibattito più importante riguarda altri due aspetti: i) la necessità o meno che vi sia una espressa previsione di inutilizzabilità; ii) se la fonte dei divieti probatori possa essere la sola legge processuale, ovvero anche la legge sostanziale o la Costituzione. Per una panoramica su tali argomenti, senza pretesa di esaustività, v. CAPRIOLI (2000), p. 226 e ss., ma anche RUGGERI (2001), pp. 47 e ss. e, nuovamente, SCELLA (2002), pp. 1 e ss., che trattano l'argomento anche in una prospettiva storico-comparativa.

²⁶ Ha sostenuto l'inutilizzabilità processuale delle prove illecitamente acquisite, PACE (1977), pp. 109 e ss.; nello stesso senso, v. NOBILI (1990b), pp. 412-413. In giurisprudenza, nel senso della inutilizzabilità delle prove illecite, fra i pochi precedenti v. Cass., Sez. V, 30 maggio 2014, n. 35681, in *C.E.D. Cass.*, n. 261445, nonché Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale, *ivi*, n. 224182. *Contra* CORDERO, (1961), pp. 68 e ss.; di recente, fra gli altri, GALANTINI (2019), pp. 64-65. A testimonianza dell'attualità del dibattito sul punto, v., fra gli altri, CABIALE (2025), che evidenzia come per prova “illecita” si intenda non più soltanto quella formata in violazione di norme incriminatrici, ma anche in violazione di norme civili o amministrative.

²⁷ Sull'argomento, fra gli altri, v. CAPRIOLI (2000), p. 236 e ss.; nonché, più di recente, CONTI (2024), p. 453: «*il volto in negativo dei paradigmi acquisitivi ricavabili dalla Costituzione in materia di diritti fondamentali è quello della prova incostituzionale: quando non esiste una norma di rango legislativo che integri i suddetti requisiti, l'acquisizione non può che considerarsi vietata; dal silenzio del legislatore si ricava, così, un divieto probatorio. Come è noto, in presenza di un simile sbarramento, il destino dell'atto è segnato: qualora il confine sia oltrepassato, si intravede il volto implacabile dell'inutilizzabilità ex art. 191 c.p.p.»*. Per altri contributi sul tema, v. GRIFANTINI, (1993), pp. 242 e ss.; GALANTINI (1997), pp. 699-700; Id. (2022); MAINARDIS (2000), p. 382; COMOGGIO (2011), pp. 30 e ss.; Id. (1996), p. 1548; ZAPPULLA (1996), p. 1883. Più di recente, v. MURRO (2024), pp. 239 ss. Per alcune celebri “aperture” giurisprudenziali verso la prova incostituzionale, v. Corte cost., n. 34 del 1973, in *Giur. cost.*, 1973, p. 300 e ss.; Cass., Sez. Un., 13 luglio 1998, n. 21, Gallieri, in *Foro Italiano*, 1998, p. 87; Cass., Sez. Un., 24 settembre 2003, Torcasio, in *Cass. pen.*, 2004, p. 21. Più di recente, v. Cass., sez. VI, 11 gennaio 2023, n. 15836, in *Cass. pen.*, 2023, p. 2279, con nota di MARINELLI (2023), nonché la più volte citata Cass., sez. VI, 21 maggio 2024, n. 31180, cit., p. 3417 e ss., con nota di FILIPPI (2024a), p. 3424 e ss.

in norme extra-processuali, ovvero direttamente dalla Costituzione²⁸ (ancorché da disposizioni non specificamente indirizzate a regolare il diritto delle prove o il processo penale²⁹), appellandosi anche ad una necessaria coerenza ordinamentale.

In senso contrario milita un condivisibile orientamento secondo cui la prova, pur ottenuta mediante la commissione di un reato o violando un diritto fondamentale, va considerata utilizzabile ai fini della decisione³⁰, se una norma di carattere processuale non ne sancisca in via espressa l'inutilizzabilità³¹ o comunque non ne vieti l'acquisizione³².

A sostegno di questa tesi possono essere messi in evidenza due dati normativi. Nell'art. 191 c.p.p., di recente, è stato aggiunto il comma 2 *bis*³³ che prevede l'inutilizzabilità di dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura, «salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale». Il contenuto di questo comma corrobora la tesi ora esposta, lì dove prevede in modo espresso la sanzione dell'inutilizzabilità a qualsiasi fine di prove derivanti da un particolare delitto (art. 613 *bis* c.p.): dunque non tutte le prove illecite sono inutilizzabili, ma soltanto quelle che il legislatore processuale ha inteso considerare come tali. Al contrario, se fosse sempre inutilizzabile una prova illecita, l'introduzione di tale specificazione per il delitto di tortura (così come quella concernente i documenti illegali, *ex* art. 240, co. 2, c.p.p.) risulterebbe del tutto pleonastica³⁴. Inoltre, l'art. 606, co. 1, lett. c), c.p.p., nel consentire il ricorso per cassazione per far valere l'inosservanza di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, fa riferimento esclusivamente ed espressamente alle norme "processuali"³⁵.

Dunque, se le norme di rito, disciplinando un determinato procedimento di formazione o di ricerca della prova, non affiancano alle indicazioni relative all'*an* o al *quomodo* dell'atto³⁶ la previsione di un divieto che, in caso di inosservanza, inibisca l'acquisizione³⁷, non può ritenersi

²⁸ In giurisprudenza, considera precettive anche in ambito processualpenalistico le norme costituzionali Cass., Sez. Un., 13 luglio 1998, n. 21, Gallieri, cit., p. 87. *Contra*, in dottrina, CAPRIOLI (2000), p. 243, sulla scia di CORDERO (1961), p. 73. La questione, però, concerne non tanto e non solo il carattere immediatamente precettivo dei diritti fondamentali, bensì la possibilità di considerare le disposizioni costituzionali che li riconoscono come norme di carattere processuale in grado di sancire, in via diretta, divieti di acquisizione probatoria. In questo senso, v. ILLUMINATI (2010), p. 524. Sul punto, cfr. PACE (1974), pp. 313-315, secondo cui il divieto di utilizzazione di prove illecite discende, in via diretta, da norme e principi generali dell'ordinamento, volti a impedire abusi di potere pubblico e privato: le regole sullo stato di diritto e il divieto di ragion fattasi. Inoltre, CAMON (1999), pp. 1206-1207 ammette la prova incostituzionale mediante un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 191 c.p.p.

²⁹ Il riferimento è agli articoli 13, 14 e 15 Cost. Questi, nel riconoscere libertà fondamentali in capo ai consociati, contengono la possibilità di una loro limitazione, ma non si riferiscono direttamente e solamente a compressioni verificabili all'interno del processo penale, sancendo invece un presidio generale contro ogni illegittima aggressione a tali libertà che possa verificarsi in qualsiasi luogo o occasione. Al contrario, un reale divieto probatorio di matrice processualpenalistica rinvenibile nella Costituzione è sancito dall'art. 111, co. 4, Cost.: «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore»; sul punto, v. MOSCARINI (2014), pp. 83-84.

³⁰ In questi termini, v. nuovamente CORDERO (2012), p. 634 e ss.; ID. (1961), pp. 77 e ss. Nello stesso senso, v. GALANTINI (1997), p. 699; ID. (2012), p. 76. Ha evidenziato l'attualità del pensiero di Franco Cordero sul punto, di recente, FERRUA (2020), pp. 1249 e ss.

³¹ Ritene necessaria una norma processuale anche ILLUMINATI (2010), p. 524: «per quanto riguarda l'identificazione dei divieti cui fa riferimento l'art. 191 c.p.p. occorre precisare che, trattandosi di violazione di norme concernenti l'acquisizione delle prove, essi possono essere stabiliti esclusivamente dalla legge processuale, cui spetta determinare i criteri di ammissibilità». Tuttavia, lo stesso Autore sembra ammettere la prova incostituzionale, lì dove considera come "processuali" anche le norme della Costituzione dettate a tutela di diritti inviolabili. All'interno del codice di procedura penale si rinvenivano norme che in via espressa sanciscono l'inutilizzabilità di una prova frutto di una pratica illecita. Ad esempio, l'art. 103, co. 7, c.p.p. prevede che "non possono essere utilizzati" i risultati dei mezzi di ricerca della prova indicati nei precedenti commi ed eseguiti in violazione delle regole ivi previste. Al tempo stesso, l'art. 240, co. 2, c.p.p. prescrive espressamente l'inutilizzabilità del contenuto di conversazioni o comunicazioni formate o acquisite illegalmente. Ciò conferma l'indispensabilità di una norma processuale che in via espressa sancisca l'inutilizzabilità di una prova illecitamente ottenuta; altrimenti, quell'elemento sarà utilizzabile.

³² Sulle diverse accezioni riferibili al termine "acquisite", v. FERRUA (2017), pp. 252 e ss.

³³ Comma aggiunto dall'art. 2 della legge n. 110 del 14 luglio 2017, con decorrenza dal 18 luglio 2017.

³⁴ In termini, GALANTINI (2012), pp. 73-74. Sull'art. 191, co. 2 *bis*, c.p.p., v. ROMANELLI (2018), pp. 259 e ss. e BRONZO e COLAIACOVO (2021), pp. 311 e ss.

³⁵ Nello stesso senso, v. CAMON (2023), p. 350.

³⁶ Un esempio del primo caso è il disposto dell'art. 240 c.p.p.; invece, per la seconda ipotesi, si vedano gli artt. 188 e 271, co. 1-3, c.p.p. Tuttavia, la dottrina non è unanime nel ritenere configurabili divieti probatori anche nel *quomodo*. In questo senso si esprime Franco Cordero, il quale però in CORDERO (2012), p. 629 così afferma: «sappiamo, infine, come talvolta risultino escluse prove in abstracto ammissibili. Dipende dal modo d'acquistarle [...]». Evidenzia la resistenza logico sintattica delle previsioni di divieti probatori previsti per prove ammissibili CAPONE (2025), p. 13: «parlare di "divieto di acquisizione" con riferimento a una prova ammissibile è incongruo se supponiamo che l'effetto dell'ammissione della prova sia proprio il dovere di acquisirla»; sul punto, v. NOBILI (1991), c. 646; GRIFANTINI (1993), pp. 243-245; ILLUMINATI (2010), p. 533; SCELLA (2002), pp. 164 e ss.

³⁷ Ciò non significa che i divieti probatori sono presenti solo lì dove una norma preveda regole "a pena di inutilizzabilità", potendo questi ricavarsi anche da una differente formulazione della disposizione. Per dirla con Cordero: l'inutilizzabilità si deduce da limiti intrinseci al processo, «sia pure non esplicitamente previsti ma ricostruibili sulla scorta di una sensibile esplorazione interpretativa» (CORDERO (1961), p. 79). Quest'affermazione - poi rivista dal medesimo Autore in CORDERO (2012), pp. 612 e ss. - non va travisata né strumentalizzata: si intende che il divieto deve derivare comunque da una norma processuale, anche se a primo impatto non pare riferita all'utilizzabilità di una prova. Divieti probatori ricavabili dalla formulazione normativa sono presenti, ad esempio, negli artt. 188 e 224 *bis*, co. 4, c.p.p.: qui non si prevede

operante la scura dell'inutilizzabilità *ex art. 191 c.p.p.*³⁸.

3.1.

Le conseguenze della violazione del principio di non sostituibilità.

Nella prospettiva della ricerca di un divieto, un filone dottrinale ritiene che, dinanzi a un mezzo certamente atipico, debba farsi leva sul già citato principio di non sostituibilità³⁹.

Senza dubbio si trovano all'interno del codice di rito diverse disposizioni che sanciscono in modo espresso il canone di non sostituibilità (es. artt. 240, co. 2 e 191, co. 2 *bis*, c.p.p.); tuttavia, la possibilità di riconoscere un principio generale del sistema, valido anche al di là delle ipotesi previste, non implica valutazioni in merito alle conseguenze processuali di una sua eventuale trasgressione⁴⁰. In altri termini, se anche si volesse considerare ricavabile dal sistema questo principio, non si potrebbe *ipso facto* considerare inutilizzabile una prova in quanto ottenuta in violazione dello stesso; manca, anche in questo caso, una previsione espressa⁴¹.

A ben guardare, una siffatta applicazione del principio di non sostituibilità per i mezzi di prova o di ricerca della prova incidenti sui diritti fondamentali torna inevitabilmente ad appoggiarsi alla teoria della prova incostituzionale: viste le norme costituzionali che impongono l'attuazione della doppia riserva per le limitazioni delle libertà ivi riconosciute, attività atipiche ovvero elusive di tale disciplina risultano illegittime e perciò, secondo l'orientamento che si intende criticare, anche inutilizzabili⁴².

Tuttavia, soffermando l'attenzione sui due commi dell'art. 15 Cost., occorre osservare, da un lato, che il loro contenuto «*vale certamente a dimostrare che una norma di legge ordinaria, la quale facesse salve le prove assunte in violazione della segretezza, sarebbe in contrasto con il dettato costituzionale, ma non che di esso il giudice penale possa fare diretta e immediata applicazione al fine di estromettere la prova*»⁴³ che, contro una norma di legge, sia stata tuttavia acquisita. Dall'altro che, pur accogliendo la tesi della diretta applicazione dei precetti costituzionali⁴⁴, questi possono condurre all'immediato riconoscimento dei diritti che ne costituiscono il contenuto, ma non anche a ricavarne l'inutilizzabilità processuale degli elementi probatori ottenuti al prezzo di una loro violazione⁴⁵.

Senza dubbio gli articoli 13, 14 e 15 Cost. individuano i confini delle legittime compressioni delle libertà ivi previste; un'attività che andasse oltre questi o comunque non li rispettasse, risulterebbe lesiva di un diritto fondamentale e andrebbe censurata e punita, così come andrebbero perseguiti disciplinarmente, penalmente e civilmente, laddove previsto, gli autori⁴⁶.

una disciplina a pena di inutilizzabilità, ma vi sono espressioni (come "non possono..." e "non possono in alcun modo essere disposte...") che si riferiscono a un divieto di compiere certi atti e di acquisire prove con certe modalità; in termini, NOBILI (1991), c. 648.

³⁸ V. CORDERO (1961), pp. 69-70: «*se la prova è un tipico fenomeno giudiziale, è ovvio che se ne cerchi la disciplina all'interno del processo; in altre parole, l'eventuale inammissibilità d'un apporto istruttorio alle cui radici si riscontri un contegno illecito, non trae origine da una reazione dell'ordinamento alla condotta contra ius, bensì dall'esistenza, nel caso singolo, d'un limite probatorio più o meno esplicitamente statuito*».

³⁹ Per tutti, nuovamente, TONINI e CONTI (2025a), p. 207 e ss. Sul concetto di "non sostituibilità" cfr., *ex multis*, Cass., Sez. Un., 24 settembre 2003, Torcasio, cit., p. 30. Il principio trova il suo fondamento, anzitutto, in un generale divieto per i pubblici poteri di sviare dalle proprie funzioni, ma ancor di più nel canone di legalità probatoria che informa il diritto processuale penale italiano e che trova conferma nel disposto dell'art. 111, co. 1, Cost., il quale invoca il "giusto processo regolato dalla legge".

⁴⁰ Vigé il principio di tassatività delle ipotesi di inutilizzabilità. Sul punto, cfr. Corte cost., sent. n. 219 del 2019, in *Giur. cost.*, 2019, p. 2581. Si veda l'art. 2 n. 7 della legge-delega per l'emanazione del codice del 1988 (l. 16 febbraio 1987, n. 81): l'indicazione è quella di configurare una «*previsione espressa sia delle cause d'invalidità degli atti che delle conseguenti sanzioni processuali*». In dottrina, v. GALANTINI (1997), p. 698, ove si evidenzia come la tassatività dell'inutilizzabilità si atteggia in modo diverso da quella della nullità ed è correlata alla tassatività dei divieti.

⁴¹ Al fine di giustificare la sanzione dell'inutilizzabilità come reazione all'elusione di una disciplina tipica, si invoca la violazione di un «*divieto probatorio insito nel sistema*» (Cosi, TONINI e CONTI (2025a), p. 212). È vero che tale articolo sconta un «*deficit di tipicità*» (così, CONTI (2007a), p. 57) proprio nella parte in cui rinvia alla "legge" senza ulteriori specificazioni, ma, posta l'esigenza di ricondurre l'inutilizzabilità a specifici divieti, occorrerebbe evitare di ricorrere alla scorciatoia dei divieti ricavati dal sistema (in tema cfr. ancora NOBILI (1990), pp. 408 e ss.).

⁴² Sul punto, per tutti, CONTI (2024), p. 453.

⁴³ Così, CAPRIOLI (2000), p. 240. Difatti, seppur appare indubbia la natura processuale del co. 2 dell'art. 15 Cost., in ogni caso non può da ciò ricavarsi che le prove acquisite in violazione della segretezza possano essere ritenute inutilizzabili dal giudice in via diretta per violazione di detta disposizione. In questo senso, anche CORDERO (2012), p. 639.

⁴⁴ Sul punto, fra gli altri, v. ZAGREBELSKY (1987), pp. 104-105; BIN (2010), pp. 201 ss.; MANNELLA (2010).

⁴⁵ Ragionando altrimenti, si incapperebbe in quel "salto logico" messo in evidenza dalla dottrina già sotto la vigenza del vecchio codice di procedura penale, ove non era ancora presente l'autonoma categoria dell'inutilizzabilità. In questi termini, CORDERO (1961), p. 73: «*Si sa che i precetti costituzionali rappresentano altrettanti paradigmi della normazione attuata in sede legislativa; ma s'incorre in un salto logico, quando si postula che la reazione dell'ordinamento giunga al punto di rifiutare, come processualmente irrilevante, ogni dato conoscitivo conseguito con una condotta difforme da quelle direttive*».

⁴⁶ In questo senso v., nuovamente, CORDERO (1961), pp. 76-77: «*In parole povere, il legislatore punisce l'autore d'una perquisizione illecitamente eseguita, ma non ripudia le prove che ne rappresentano il compendio (sempre che non si verta in uno dei casi, per i quali è comminato in abstracto un divieto di sequestro)*». In giurisprudenza, *ex multis*, cfr. Cass., sez. V, 10 ottobre 2019, in *C.E.D. Cass.*, n. 277432.

Tuttavia, il piano della legittima compressione dei diritti fondamentali e il piano dell'utilizzabilità probatoria dei risultati d'indagine abusivi sono diversi e non consentono di desumere automaticamente dall'uno soluzioni spendibili sull'altro piano, perché entrano in gioco altri valori – ad es. l'irrimediabile pregiudizio per l'accertamento – che richiedono sempre un oculato bilanciamento. Basti pensare all'art. 270 o all'art. 224-*bis* c.p.p.

4.

Il sequestro di corrispondenza “statica”.

Per ridurre al minimo possibili controversie giudiziarie, la giurisprudenza di legittimità indica agli Uffici di Procura il procedimento da rispettare al fine di non vanificare l'attività investigativa e consentire l'utilizzo in giudizio di quanto acquisito dal dispositivo elettronico. Considerato che, per ottenere le *chat*, occorre un sequestro di corrispondenza⁴⁷, anche la messaggistica istantanea archiviata negli *smartphone* «richiede l'assoggettamento alla disciplina dell'art. 254 cod. proc. pen. che impone la necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria»⁴⁸. Ciò costituisce la premessa per argomentare l'illegittimità delle attività eventualmente compiute dalla p.g. di propria iniziativa, in assenza di un precedente sequestro del dispositivo elettronico e senza attendere alcuna autorizzazione del p.m. per accedere al contenuto (come invece richiesto dalla disciplina di cui agli articoli 254, co. 2, e 353 c.p.p.).

In alcune circostanze, i giudici di Piazza Cavour affermano che «resta imprescindibile, onde prevenire il rischio di abusi, che in situazioni del genere la polizia giudiziaria abbia il dovere di procedere al sequestro del telefono senza poter accedere al suo contenuto, prima di una formale autorizzazione da parte del pubblico ministero»⁴⁹. In tale passaggio si intravede la distinzione tra “contenitore” (*smartphone*) e “contenuto” (dati informatici ivi presenti). Tale distinzione – seppur riferita alle regole concernenti il sequestro di corrispondenza ai sensi degli artt. 254 e 353 c.p.p. – ha una certa importanza in quanto comporta una differenziazione dei rispettivi sequestri da eseguire in base al diverso oggetto (*smartphone* e dati), in linea con le coordinate ermeneutiche emerse nell'ambito della giurisprudenza costituzionale⁵⁰ e della dottrina più attenta⁵¹.

Il costante riferimento alla necessità di una formale autorizzazione da parte del pubblico ministero, quindi, discende dalla ritenuta applicabilità dell'art. 254 c.p.p. Tali indicazioni paiono portare il lettore e l'interprete verso una procedimentalizzazione che, se venisse seguita nei minimi dettagli dagli operanti e dal pubblico ministero, desterebbe non poche perplessità: anche se la polizia giudiziaria agisse in ossequio alle indicazioni contenute nei primi due commi dell'art. 254 c.p.p., l'estrapolazione delle *chat* mediante *screenshots* – autorizzata dal p.m. – avverrebbe comunque in dispregio dei diritti fondamentali del titolare dello *smartphone*, in quanto posta in essere in base ad una disciplina che, con riferimento alla libertà e segretezza della corrispondenza “statica”, non può costituire l'attuazione della riserva di legge di cui all'art. 15 Cost.⁵².

Al fine di giustificare questa affermazione, occorre procedere con ordine e interrogarsi, anzitutto, sulla ragione giuridica che spinge la giurisprudenza a ritenere applicabile proprio la disciplina prevista dall'art. 254 c.p.p. Il richiamo a tale norma, invero, pare potersi interpretare in due modi, nessuno dei quali appare immune da censure.

In primo luogo, si può supporre che venga ritenuta applicabile la disciplina dedicata al “sequestro di corrispondenza” poiché l'acquisizione di messaggistica colta in una dimensione “statica” potrebbe assimilarsi al mezzo tipico di ricerca della prova cristallizzato nella disposizione sopra richiamata⁵³, oltre che ad un'attività d'indagine tipizzata della p.g. (art. 353

⁴⁷ In questo senso, con un *obiter dictum* privo di ulteriori indicazioni, Corte cost., sent. n. 170 del 2023, cit., p. 2176: «La conclusione è, dunque, che, per questo verso, si è al cospetto di sequestri di corrispondenza». Alla medesima conclusione – ossia che il potere di sequestro può impiegarsi per la corrispondenza già pervenuta al destinatario o rinvenuta presso un terzo – pare giungere ITALIA (1963), p. 167, il quale però evidenzia come il diritto alla segretezza della corrispondenza si estingue con la presa di conoscenza del destinatario: «allorché il destinatario ha preso conoscenza della corrispondenza [...] egli avrà, sulla corrispondenza e comunicazioni “aperte”, non più un diritto alla segretezza, ma un diritto alla riservatezza».

⁴⁸ Per tutti, v. Cass., Sez. VI, 20 novembre 2024, n. 1269, cit., p. 5.

⁴⁹ *Ibidem*, p. 6.

⁵⁰ Si richiama, ancora una volta, Corte Cost., sent. n. 170 del 2023, cit.

⁵¹ Sul punto, fra gli altri, LORENZETTO (2010), pp. 1522 e ss.; SIGNORATO (2018), pp. 217 e ss.; MURRO (2024), pp. 133 e ss.; DE FLAMMINEIS (2024), p. 6.

⁵² Nello stesso senso, v. FILIPPI (2025a), p. 3.

⁵³ È questo, come visto, il primo passaggio logico necessario che deve affrontare l'interprete dinanzi ad un mezzo di ricerca della prova

c.p.p.)⁵⁴.

In realtà, gli *screenshots* effettuati dalla polizia giudiziaria risultano scarsamente idonei a identificarsi nello schema legale predisposto dall'art. 254 c.p.p. o dall'art. 254 *bis* c.p.p. (comunque non richiamato dall'attuale giurisprudenza): questi ultimi, in maniera espressa, fanno riferimento al sequestro di corrispondenza (anche telematica) «presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni». L'estrapolazione di *chat* già archiviate riguarda, invece, un'attività investigativa svolta in via diretta sul dispositivo elettronico di proprietà del soggetto destinatario del sequestro, senza un'interlocuzione con i cc.dd. *service providers*. Si tratta di un aspetto determinante e dirimente che vale ad escludere la possibilità di ritenere assimilabile lo *screenshot* effettuato sullo *smartphone* al sequestro di corrispondenza codicistico: l'art. 254 c.p.p. (così come l'articolo successivo) è inapplicabile per la prima ipotesi.

Un orientamento dottrinale⁵⁵, al contrario, considera possibile e necessaria, per un'adeguata tutela dei diritti fondamentali, l'applicazione dell'art. 254 c.p.p. Tuttavia, il nobile proposito e lo strumento dell'interpretazione costituzionalmente conforme non consentono di snaturare i tratti caratteristici di una disposizione – ancorché obsoleta – arrivando al punto di fornirne un'interpretazione *contra legem*.

Vero è che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023, occorre tenere in debito conto l'equiparazione tra messaggi in transito e messaggi già ricevuti e archiviati⁵⁶; nondimeno, anche a voler portare agli estremi un'interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata dell'art. 254 c.p.p., il dato letterale di quest'ultimo – ancoraggio e limite necessario per l'interprete – appare insuperabile. La disposizione in questione, infatti, contiene inequivoci riferimenti alla sola corrispondenza ancora *in itinere*: il sequestro ivi previsto è riferito agli oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere «spediti dall'imputato o a lui diretti», tra i quali rientrano quelli «inoltrati» per via telematica, in seguito alla novella del 2008⁵⁷.

Una conferma deriva proprio dalle considerazioni della Consulta, secondo cui l'art. 254 c.p.p. «regola esclusivamente il sequestro di corrispondenza operato presso i gestori di servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni: dunque, il sequestro di corrispondenza in itinere, che interrompe il flusso comunicativo»⁵⁸.

In secondo luogo, le differenze dei tratti tipici dei mezzi di ricerca della prova in questione appena messe in evidenza escludono anche che l'acquisizione di messaggistica “statica” possa trattarsi come un “caso simile”, ovvero una “materia analoga” al sequestro di corrispondenza disciplinato dall'art. 254 c.p.p.⁵⁹. Peraltro, tale articolo, come gli altri concernenti mezzi di

apparentemente privo di una disciplina specifica: verificare la possibilità di sussumerlo in una fattispecie tipica.

⁵⁴ Invero, pare opportuno ricordare come l'operazione ermeneutica da compiere al fine di verificare l'effettiva tipicità o atipicità dello strumento investigativo in questione richieda un'attenta analisi e comparazione tra la disciplina prevista dalla legge e le caratteristiche ontologiche del mezzo “nuovo”, al fine di rispettare il sistema di legalità probatoria e il già citato principio di non sostituibilità. Anticipa valutazioni in questo senso, pur ancora in assenza dell'art. 189 c.p.p., CORDERO (1963), p. 32, nt. 81. Nelle opinioni espresse dal medesimo Autore in merito al codice Rocco si rinvengono anche tracce del principio di non sostituibilità: v. CORDERO (1963), p. 69: «nel valutare l'ammissibilità delle prove innominate, occorre guardare alle norme che reggono il sistema»; nonché, p. 95: «la testimonianza è inammissibile, ogniquale volta l'escussione del testimonio introdurrebbe per via obliqua una prova, che la legge non consente di acquisire: così non è ammessa la testimonianza in ordine al contenuto d'un documento non suscettibile di sequestro, sul quale l'autore d'una perquisizione illegittima abbia posto gli occhi. Analogo è il caso del dialogo telefonico tra il difensore e la parte, intercettato da un privato o da funzionari di polizia giudiziaria». L'inammissibilità, qui, deriva dal fatto che della prova che si vuole introdurre non è consentita l'acquisizione *ex lege*; diverso, come si vedrà, è il caso di una prova ottenuta «per via obliqua», ma che pure si sarebbe potuta acquisire legittimamente (v. *infra*).

⁵⁵ V., fra gli altri, ALBANESE (2024), p. 1517 e ss. e TORRE (2025), p. 761 e ss. Quest'ultimo riconosce la forzatura interpretativa dell'orientamento giurisprudenziale che, in tali casi, ritiene applicabile l'art. 254 c.p.p.; tuttavia, guarda ciò con favore, considerandolo un esempio di «interpretazione terapeutica», giustificabile in ragione dei valori costituzionali (art. 15 Cost.) che si celano dietro l'acquisizione processuale della corrispondenza, ovunque essa si trovi». Per i rapporti fra gli artt. 253 e 254 c.p.p. v. *infra*, nt. 87.

⁵⁶ Sul punto, v. anche l'art. 2 della Direttiva 2002/58 ove, alla lett. d), si definisce comunicazione «ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico [...]». Il riferimento alle informazioni “scambiate” o “trasmesse” richiama a conversazioni concluse e, quindi, già archiviate.

⁵⁷ Si fa riferimento alla legge 18 marzo 2008, n. 48 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno”, su cui v., fra gli altri, LUPARIA DONATI (2008), pp. 717 e ss. Con questa riforma il legislatore è intervenuto in materia (tra l'altro) di sequestri e perquisizioni, al fine di adeguare alcuni aspetti essenziali della disciplina codicistica alle istanze delle indagini digitali, ma nulla ha previsto per il sequestro di corrispondenza già giunta a destinazione, intendendo fare riferimento, con la riforma dell'art. 254 c.p.p. e l'introduzione dell'art. 254 *bis* c.p.p., come detto, esclusivamente agli oggetti di corrispondenza ancora in transito (colti, cioè, in una prospettiva “dinamica”). Su questo, v. RIVELLO (2023), pp. 3360 e ss.; MURRO (2024), pp. 155 e ss.

⁵⁸ V. Corte cost., sent. n. 170 del 2023, cit.

⁵⁹ Anche a voler tralasciare le plurime e autorevoli voci che – in modo condivisibile – si pongono in una prospettiva negativa rispetto all'ammissibilità di un'analogia nell'ambito del diritto processuale penale (sul punto, v. MAZZA (2013), pp. 5-7-8 e DELLA TORRE (2022), pp. 43-44; un accenno anche in CAMON (1999), p. 1197, comunque, detto tipo di operazione ermeneutica presuppone la presenza di una lacuna

ricerca della prova che incidono su diritti fondamentali, ha natura eccezionale. La lacuna legislativa, quindi, non può considerarsi involontaria, anche perché, dinanzi ad una riserva di legge rafforzata, è ammesso soltanto ciò che è previsto dal legislatore, essendo illegittime tutte le attività compiute al di fuori di tale perimetro⁶⁰. Quanto detto, perciò, esclude in radice l'applicazione analogica dell'art. 254 c.p.p. al sequestro di corrispondenza telematica già archiviata.

Vista l'inapplicabilità degli articoli 254 e 254 *bis* c.p.p. al caso di specie, pare doversi concludere per l'attuale assenza, nel sistema, di una disciplina idonea a legittimare, ai sensi dell'art. 15 Cost., l'acquisizione di messaggistica istantanea già archiviata all'interno di un dispositivo elettronico⁶¹.

4.1. Documenti e corrispondenza.

Nell'affrontare la questione sull'utilizzabilità degli *screenshots* effettuati dalla p.g., la giurisprudenza di legittimità richiama costantemente le considerazioni contenute nella sentenza n. 170 del 2023 della Corte costituzionale⁶², secondo cui «*posta elettronica e messaggi inviati tramite l'applicazione WhatsApp (appartenente ai sistemi di cosiddetta messaggistica istantanea) rientrano [...] a pieno titolo nella sfera di protezione dell'art. 15 Cost., apparendo del tutto assimilabili a lettere o biglietti chiusi*»⁶³.

In queste poche righe si condensa la “rivoluzione” interpretativa – ma, come si dirà, parziale – della Consulta, a fronte di un precedente indirizzo giurisprudenziale secondo cui i messaggi *WhatsApp* e gli *sms* conservati nella memoria di un telefono cellulare avrebbero avuto natura di documenti, ai sensi dell'articolo 234 c.p.p.⁶⁴, e come tali sarebbero stati legittimamente acquisibili mediante la mera riproduzione fotografica (*screenshot*) anche da parte della polizia giudiziaria. Secondo tale indirizzo, superato dalla Corte costituzionale, non avrebbero potuto trovare applicazione né la disciplina delle intercettazioni (art. 266 e ss. c.p.p.), né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza (art. 254 c.p.p.)⁶⁵, trattandosi non di captazione di

legislativa involontaria e la non eccezionalità della disposizione da cui trarre la relativa disciplina giuridica. Aspetti che, nel caso di specie, non paiono sussistere.

⁶⁰ In termini, v. Cass., Sez. Un., 12 aprile 2012, n. 28997, Pasqua, in *Dir. Pen. Cont.*, 19 luglio 2012, con nota di LEO (2012), p. 9: «*in materia presidiata dalla riserva di legge e di giurisdizione, non è consentita interpretazione analogica o estensiva di discipline specificamente dettate per singoli settori*». Si evidenzia, nuovamente, l'impossibilità di applicare in tali casi l'art. 189 c.p.p. Tuttavia, l'illegittimità dell'attività, come visto, non comporta necessariamente l'inutilizzabilità dell'elemento probatorio ottenuto.

⁶¹ Sul punto v., nuovamente, MURRO (2024), p. 160. Secondo l'Autrice, «*bisognerà, quindi, verificare se l'assenza, nel dettato normativo vigente, di una riserva di legge e (anche) di giurisdizione, sia compatibile con il recente approdo della Consulta, ovvero se l'estensione delle garanzie di cui all'art. 15 Cost. alle comunicazioni archiviate nello smartphone non rischi di rendere illegittime le attività di acquisizione di tali dati*». Accedendo alla tesi – a dire il vero piuttosto “frettolosa” – secondo cui non vi è attualmente nel sistema una disciplina che consenta l'acquisizione delle *chat* archiviate, l'unica ipotesi di inutilizzabilità degli *screenshots* in tal modo effettuati può discendere dalla considerazione positiva circa l'ammissibilità nel nostro ordinamento della c.d. prova incostituzionale, corredata dalla sussistenza del principio di non sostituibilità da cui si ricava un divieto probatorio: la violazione dell'art. 15 Cost. integra un'attività di acquisizione contraria a tale divieto, poiché la Costituzione è “legge” che “vieta” (Cosi, NOBILI (1990b), p. 413, seppur con riferimento alle norme incriminatrici.), con conseguente applicazione dell'art. 191 c.p.p.; l'estrapolazione delle *chat* sarebbe dovuta avvenire tramite un sequestro corredata dalle dovute garanzie e, poiché così non è stato, il risultato è inutilizzabile.

⁶² V. Corte cost., sent. n. 170 del 2023, cit. Sul punto, fra gli altri, v. CURTOTTI (2023), pp. 708 e ss., con un approccio critico rispetto alla ricostruzione fornita tanto dalla Procura di Firenze, quanto dalla Corte costituzionale; GUZZETTA (2023); per una prospettiva di diritto costituzionale, v., fra gli altri, D'ANDREA (2023), pp. 1713 e ss. e SCOPELLITI (2023), pp. 283 e ss.

⁶³ Ci permettiamo di rilevare un profilo di ambiguità che permea tale premessa della Corte. Estendere la tutela costituzionale ai messaggi *WhatsApp* in quanto assimilabili a lettere o biglietti chiusi consiste in una conferma del tradizionale orientamento secondo cui la missiva chiusa, pur se giunta a destinazione, è ancora corrispondenza, ma, non appena aperta dal destinatario, diventa documento (per tutti, ITALIA (1963), pp. 29-30). Ebbene, le considerazioni della Corte costituzionale finiscono per sovrapporre due piani che la dottrina teneva ben distinti: un conto è una lettera ricevuta, ma non ancora letta; un altro è una lettera ricevuta, aperta e poi conservata in un luogo riservato (come il domicilio o una cassaforte ivi presente). Secondo l'orientamento tradizionale, solo nel primo caso la missiva riceve tutela dall'art. 15 Cost., in quanto, nel secondo caso, ciò che rileva è che il messaggio sia stato letto, diventando a quel punto un documento. È irrilevante il fatto che lo stesso venga custodito in un luogo “protetto” e accessibile al solo destinatario, poiché la violazione di ciò attiene alla tutela della riservatezza o, a seconda dei casi, del domicilio. Seguendo tale impostazione risalente, le medesime considerazioni si sarebbero potute estendere alle conversazioni telematiche: l'*sms* recapitato al destinatario, ma non ancora letto, è corrispondenza; una volta letto, diventa un documento, pur se rimane conservato in un'*app* o in un *server* accessibile solo con credenziali personali (del tutto assimilabili alla già menzionata cassaforte). Il superamento di tale orientamento, allora, non può derivare dall'assimilazione dei messaggi *WhatsApp* ai biglietti chiusi, poiché questi non sono più “chiusi” una volta letti e archiviati in una memoria digitale, ma sono solo ivi “conservati”; bensì, deriva da un radicale cambio di prospettiva, che, però, viene dalla Consulta esplicitato solo nel prosieguo della motivazione: i biglietti aperti e letti continuano a costituire corrispondenza fin quando non abbiano perso la loro attualità.

⁶⁴ Di «*ipertrofia concettuale cui è andata incontro la nozione di documento*» parla DEL COCO (2019), p. 17.

⁶⁵ In senso conforme, TORRE (2020), p. 1283; MINAFRA (2018), p. 1718.

un flusso di comunicazioni in corso, bensì di mera documentazione *ex post* di detti flussi⁶⁶.

La Consulta ha specificato gli aspetti che in punto di segretezza caratterizzano anche questi innovativi oggetti di corrispondenza. Nel caso delle *e-mail*, la riservatezza della comunicazione è «assicurata dal fatto che la posta elettronica viene inviata a una specifica casella di posta, accessibile solo al destinatario tramite procedure che prevedono l'utilizzo di codici personali» e, con riferimento ad un messaggio *WhatsApp*, questo, «spedito tramite tecniche che assicurano la riservatezza, è accessibile solo al soggetto che abbia la disponibilità del dispositivo elettronico di destinazione, normalmente protetto anch'esso da codici di accesso o altri meccanismi di identificazione». La nozione di «corrispondenza», quindi, presenta una portata tale da ricomprendere le forme di scambio di pensiero a distanza che prendono il nome di messaggistica istantanea e che costituiscono «altrettante «versioni contemporanee» della corrispondenza epistolare e telegrafica». Ma il punto di svolta è un altro: per il Giudice delle leggi, i messaggi «aperti» e letti, epistolari o telematici, mantengono il carattere di corrispondenza di cui deve continuare a tutelarsi la segretezza. La garanzia dell'art. 15 Cost. «rimane valida finché la comunicazione conservi carattere di attualità e di interesse per i corrispondenti, venendo meno solo quando il decorso del tempo o altra causa abbia trasformato il messaggio in documento «storico», cui può attribuirsi un valore retrospettivo, affettivo, collezionistico, artistico, scientifico o probatorio»⁶⁷.

Risolta in tal modo dalla Consulta la questione relativa al risalente dibattito circa i limiti temporali finali della tutela accordata dall'art. 15 Cost.⁶⁸, risultano coerenti le considerazioni svolte dalla giurisprudenza, relative, da un lato, all'impossibilità di considerare le *chat WhatsApp* alla stregua di documenti al fine di assicurarle al procedimento e, dall'altro, alla necessità di estendere a queste ultime la tutela costituzionale della libertà e segretezza della corrispondenza.

Simili rilievi sono stati svolti dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze «gemelle» nn. 23755 e 23756 del 29 febbraio 2024⁶⁹, in tema di acquisizione tramite Ordine europeo di indagini (c.d. O.E.I.) di comunicazioni svolte su c.d. criptofonini, già intercettate e deciptate dall'autorità giudiziaria francese. In particolare, in detta pronuncia si evidenzia come «quando la prova documentale ha ad oggetto comunicazioni scambiate in modo riservato tra un numero determinato di persone, indipendentemente dal mezzo tecnico impiegato a tal fine, occorre assicurare la tutela prevista dall'art. 15 Cost. in materia di «corrispondenza»»⁷⁰.

Tuttavia, proprio da questo passaggio emerge l'ambiguità che aleggia su tale argomento anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale: secondo le Sezioni Unite si tratta comunque di una «prova documentale», pur se avente ad oggetto uno scambio di comunicazioni⁷¹. Questa circostanza consente di mettere in evidenza l'esistenza di una «prova documentale

⁶⁶ Cfr., *ex multis*, Cass., sez. V, 14 febbraio 2023, n. 24824, in *Quot. Giur.*, 2023; Cass., sez. II, 1 luglio 2022, n. 39529, *ivi*, 2022; Cass., sez. VI, 16 marzo 2022, n. 22417, *ivi*, 2022; Cass., sez. V, 10 marzo 2021, n. 17552, *ivi*, 2021; Cass., sez. VI, 12 novembre 2019, n. 1822, *ivi*, 2020. Di recente, in senso contrario, ossia in favore dell'applicabilità dell'art. 234 c.p.p. cfr. Cass., sez. VI, 10 luglio 2025, n. 30456, in www.osservatoriofamiglia.it, 15 settembre 2025.

⁶⁷ V. Cass., sez. VI, 20 novembre 2024, n. 1269, cit., p. 5. Del resto, anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha avuto incertezze nel ricondurre sotto il cono di protezione dell'art. 8 CEDU – ove pure si fa riferimento alla «corrispondenza» *tout court* – i messaggi di posta elettronica (Corte EDU, Grande Camera, sentenza 5 settembre 2017, *Barbulescu c. Romania*, par. 72; Corte EDU, sez. IV, sentenza 3 aprile 2007, *Copland c. Regno Unito*, par. 41), gli *sms* (Corte EDU, sez. V, sentenza 17 dicembre 2020, *Saber c. Norvegia*, par. 48) e la messaggistica istantanea inviata e ricevuta tramite *Internet* (Corte EDU, Grande Camera, sentenza *Barbulescu*, cit., par. 74). La Corte costituzionale, quindi, conclude nel senso che l'art. 15 Cost. tutela la corrispondenza – ivi compresa quella elettronica – «anche dopo la ricezione da parte del destinatario, almeno fino a quando, per il decorso del tempo, essa non abbia perso ogni carattere di attualità, in rapporto all'interesse alla sua riservatezza, trasformandosi in un mero documento «storico». *Contra*, come detto, ITALIA (1963), pp. 29-30, secondo cui in seguito all'apertura della missiva da parte del destinatario, questa diventa un documento.

⁶⁸ La posizione oggi assunta dalla Consulta era già stata sostenuta diffusamente in dottrina. Si vedano, sul punto, le acute riflessioni di CAPRIOLI (2000), p. 96 e ss. Inoltre, ZACCHÉ (2013), p. 110 – richiamando, tra le altre, le considerazioni sulla segretezza della missiva espresse da ANTOLISEI (2008), p. 253 – evidenzia che «Se, dunque, il segreto viene meno solo quando la missiva perde il valore di comunicazione attuale, per acquisire un significato meramente retrospettivo, affettivo, storico, ecc., ciò significa che la posta elettronica già letta e archiviata dal destinatario nell'apposita cartella, finché attuale, risulta coperta dall'art. 15 Cost. e, come tale, andrebbe assunta». Per approfondimenti sul punto, v. ZACCHÉ (2013), p. 110, nt. 74 e 75. Pare opportuno evidenziare come posizioni contrarie a tale approccio ermeneutico siano state, nel tempo, pur autorevolmente sostenute. Oltre al contributo già citato di Vittorio Italia, si veda, ad es., PACE (1977), p. 91, secondo cui non sarebbe qualificabile come violazione del diritto tutelato dall'art. 15 Cost. «l'abusiva cognizione – da parte di un terzo – del contenuto di una corrispondenza ormai recapitata e già letta dal destinatario».

⁶⁹ V. Cass., Sez. Un., sentenze del 29 febbraio 2024, Gjuzi e Giorgi, in *Cass. pen.*, 2024, p. 2575 e ss. con nota di NAPPI (2024). Sul punto, inoltre, v. GRIFFO (2025a), pp. 508 e ss.; DANIELE (2024).

⁷⁰ In questi termini, Cass., Sez. Un., 29 febbraio 2024, Giorgi, cit., p. 2590.

⁷¹ Su questo, occorre una precisazione. Lo *screenshot* in sé, come atto compiuto al di fuori e al di là di un procedimento penale, comunemente effettuato dai consociati per le più disparate ragioni (tra cui archiviare sul dispositivo una porzione di conversazione ritenuta interessante, ovvero rendere edotti altri del contenuto della *chat*), può considerarsi compatibile con la sopra delineata nozione di documento, una volta introdotto per qualsiasi motivo in un procedimento penale. Si pensi a tale esempio: la persona offesa, costituita parte civile, intende chiedere

di corrispondenza”, senza che ciò si traduca in una contraddizione in termini.

Per dimostrare ciò occorre ricordare, anzitutto, la fondamentale distinzione, di cui vi è traccia anche nella Relazione illustrativa al codice del 1988⁷², tra documento e documentazione⁷³: quest’ultima riguarda le rappresentazioni di atti del procedimento, ma non può e non deve essere confusa con il primo, che concerne la rappresentazione di fatti, persone o cose preesistenti non tanto al processo strettamente inteso, quanto all’intero procedimento⁷⁴. In altri termini, la documentazione costituisce un atto «con cui un soggetto del procedimento, dotato di specifici poteri investigativi, vuole trasmettere conoscenza a un altro soggetto del procedimento»⁷⁵; il documento, invece, è una *res* idonea a rappresentare un fatto estraneo a quel procedimento, proveniente da soggetti ai quali, in quell’ambito, non sono riconosciuti specifici poteri investigativi o di accertamento⁷⁶.

I moderni rilievi fotografici effettuati dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa costituiscono veri e propri atti di indagine, la cui esecuzione è destinata in modo fisiologico a confluire nella documentazione del procedimento, ossia in verbali o annotazioni ove si dà atto dell’attività espletata.

Quanto detto, però, si riferisce esclusivamente all’atto di esecuzione degli *screenshots*, non anche al loro contenuto, che è comunque precostituito, in quanto consiste in *chat* archiviate in un dispositivo elettronico. Tale peculiarità delle conversazioni ormai concluse – in effetti formate fuori e a prescindere da un procedimento penale – porta a ritenere che le stesse, una volta ottenute dalla p.g. nel rispetto delle garanzie costituzionali, continuino ad avere caratteristiche ontologiche documentali.

Il dato normativo conferma tale impostazione. In particolare, l’art. 240 c.p.p. considera “documenti”, fra gli altri, i contenuti di conversazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente acquisiti⁷⁷. La disposizione ora richiamata, sia per la rubrica che per l’*intento legis*, pare far riferimento esclusivamente alle intercettazioni illegali⁷⁸, ma la formulazione letterale smentisce tale ricostruzione essendo ben più ampia e facendo ricadere nel perimetro normativo qualsiasi documento, supporto o atto concernente dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni.

Ad ogni modo, il carattere documentale delle intercettazioni, ai sensi dell’art. 240 c.p.p., non discende certamente dalla loro “illegalità”, ma dalle caratteristiche del “contenitore” nel quale confluisce quanto ottenuto a seguito di un’attività captativa. Questo contenitore è idoneo a “rappresentare” e incorporare il contenuto e la trascrizione delle conversazioni, ovvero l’audio delle stesse: si tratta proprio di una prova documentale di corrispondenza.

Dunque, se le intercettazioni extra-procedimentali – che per definizione captano comu-

l’ammissione di *screenshots* relativi a *chat* intervenute fra la stessa e l’imputato o terzi soggetti, volontariamente estrapolati dal proprio cellulare. In una simile ipotesi non pare revocabile in dubbio la qualificazione come documenti di queste riproduzioni fotografiche del contenuto di conversazioni. Nessuna garanzia costituzionale è intaccata, poiché la salvaguardia della riservatezza dell’altro interlocutore trova un limite nella volontà della parte, meritevole di tutela, di impiegare in giudizio dette conversazioni a proprio favore. Risulta, quindi, pienamente applicabile un mezzo di prova tipico – in specie, la prova documentale – per l’acquisizione in giudizio di siffatti *screenshots* (in termini dubitativi PARODI (2025), p. 4, il quale conclude nel senso della sufficienza del consenso della persona offesa per un’acquisizione diretta da parte della p.g.). Il giudice non può far altro che ammettere tali documenti e acquisirli al fascicolo dibattimentale. Tutt’al più, le questioni concernenti queste prove documentali riguardano “soltanto” la loro attendibilità in generale, l’attendibilità del loro contenuto e, quindi, la loro “forza” probatoria. In altri termini, il giudice si troverà dinanzi a interrogativi attinenti esclusivamente all’ultimo momento della sequenza procedimentale – la valutazione – non figurando problemi di ammissione e acquisizione (salvo quanto previsto dall’art. 240 c.p.p.).

⁷² Cfr. *Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale*, in *Gazz. Uff.*, 24 ottobre 1988, n. 250, suppl. ord. N. 1-2, p. 67, ove si evidenzia che «le norme sui documenti sono state concepite e formulate con esclusivo riferimento ai documenti formati fuori dal processo nel quale si chiede o si dispone che essi facciano ingresso. Sono, pertanto, del tutto estranei alla disciplina degli art. 234 ss. i verbali degli atti compiuti in fasi anteriori al medesimo processo».

⁷³ Distinzione non percepibile “in natura”, ma frutto di una costruzione normativa; in questo senso, CORBO (2009), p. 322 e nt. 16. Sul punto, TONINI e CONTI (2025b), p. 389. Nella giurisprudenza di legittimità, puntuali indicazioni in merito a tale distinzione sono contenute nella già citata Cass., Sez. Un., 28 luglio 2006, n. 26795, Prisco, cit. Inoltre, v. CAMON (2006), pp. 1550 e ss., ove l’Autore, fra le altre cose, chiarisce la distinzione fra “atto” e “documentazione dell’atto” (p. 1557); nonché LARONGA (2004), p. 8, che evidenzia come la distinzione tra questi due termini trova il suo fondamento non tanto nelle caratteristiche intrinseche dell’oggetto rappresentativo, quanto piuttosto nella relazione che si instaura tra esso ed il singolo procedimento in cui se ne fa uso.

⁷⁴ Cfr. Corte cost., n. 170 del 2023, cit., secondo cui «degradare la comunicazione a mero documento quando non più in itinere, è soluzione che, se confina in ambiti angusti la tutela costituzionale prefigurata dall’art. 15 Cost. nei casi, sempre più ridotti, di corrispondenza cartacea, finisce addirittura per azzerarla, di fatto, rispetto alle comunicazioni operate tramite posta elettronica e altri servizi di messaggistica istantanea, in cui all’invio segue immediatamente – o, comunque sia, senza uno iato temporale apprezzabile – la ricezione».

⁷⁵ In questo senso, CORBO (2009), p. 325.

⁷⁶ Per una distinzione tra documento e documentazione informatica, v. TONINI e CONTI (2025a), pp. 457-458, ove nell’esemplificare il documento informatico si fa riferimento ad una *mail* dell’imputato alla madre.

⁷⁷ Cfr. ALGERI (2023), pp. 3244-3245. Per un’esauritiva disamina di tale articolo v. ZACCHE (2012), pp. 219 e ss.

⁷⁸ Evidenzia l’infelice utilizzo di tale termine CONTI (2007b), p. 161.

nicazioni – vengono considerate dall'ordinamento alla stregua di documenti, *a fortiori* tale qualificazione dev'essere attribuita alle conversazioni ormai concluse e archiviate⁷⁹. La corrispondenza “statica”, entità formatasi fuori e a prescindere dal procedimento, una volta ottenuta nel rispetto delle garanzie costituzionali, conserva la sua natura di entità rappresentativa di un qualcosa di differente da un atto endoprocedimentale.

Un esempio. Qualora, in seguito a una perquisizione domiciliare, gli operanti rinvenivano nella stanza dell'imputato numerose lettere cartacee (“attuali”) da cui emerge uno scambio epistolare tra lo stesso e la persona offesa, devono procedere al sequestro⁸⁰. Eseguita l'apprensione coattiva della corrispondenza nel rispetto della doppia riserva, le lettere mantengono le loro caratteristiche: si tratta di basi materiali in cui sono incorporate, con metodo analogico, rappresentazioni di comunicazioni di pensiero fra due soggetti, svoltesi fuori dal procedimento.

Il recente approdo della Corte costituzionale, come detto, supera l'orientamento risalente secondo cui «una lettera dissuggellata e aperta dal destinatario è un “documento” ma non è “corrispondenza” ai sensi dell'art. 15 della Costituzione»⁸¹. Tuttavia, non può accantonarsi del tutto questa impostazione: una lettera aperta dal destinatario costituisce corrispondenza con riferimento all'esercizio del potere pubblico per la sua apprensione; ma, se e quando ottenuta, è da considerarsi documento.

In sintesi, nella fase di ricerca della prova, affinché la p.g. possa assicurare al procedimento missive su carta o conversazioni telematiche – formate al di fuori del procedimento e incorporate su una base materiale, analogica o digitale – occorre fare riferimento al “contenuto” delle stesse, che trova piena copertura nell'art. 15 Cost. Ma una volta ottenuta la corrispondenza, per la sua acquisizione è necessario riferirsi al “contenitore”⁸².

Quanto finora considerato vale anche per le *chat* archiviate in un dispositivo elettronico. Una volta apprese, continuano a rappresentare conversazioni tra soggetti esaurite prima del procedimento. Esattamente allo stesso modo della corrispondenza cartacea rinvenuta durante una perquisizione, le *chat* assumono natura documentale dopo esser state assicurate alla giustizia nel rispetto della doppia riserva e al solo fine di una loro acquisizione formale. Spesso, in tali casi, le conversazioni sono contenute in documenti informatici⁸³, ossia rappresentazioni di fatti incorporati in una base materiale con metodo digitale⁸⁴.

La “rivoluzione” della sentenza n. 170 del 2023 della Consulta, quindi, è stata solo parziale: si è chiarito che anche per ottenere la messaggistica istantanea già archiviata è necessario rispettare la doppia riserva di cui all'art. 15 Cost.⁸⁵. Per il resto, però, nulla è cambiato: le *chat* ottenute entrano in giudizio come semplici documenti contenenti conversazioni, senza la necessità di ulteriori cautele.

4.2. *L'applicabilità dell'art. 253 c.p.p.*

Dopo aver distinto le caratteristiche della *res* da apprendere da quelle della *res* da acquisire occorre soffermarsi sul mezzo di ricerca della prova idoneo a ottenere le *chat* archiviate.

L'art. 254 c.p.p. prevede presupposti *ad hoc* per la limitazione della corrispondenza in transito; è evidente il carattere di specialità rispetto alla generale previsione dell'art. 253 c.p.p.

⁷⁹ Non vale a smentire tale ricostruzione la considerazione per cui, all'interno dell'art. 240 c.p.p., non rientrano le intercettazioni comunque autorizzate dall'a.g., ma eseguite senza l'osservanza della disciplina prevista. Si tratta, in questo caso, di un atto del procedimento, poiché la captazione delle conversazioni avviene in tempo reale ed è autorizzata proprio in funzione di quel procedimento in corso. Il risultato e il contenuto delle intercettazioni, quindi, confluisce nella documentazione degli atti d'indagine e non può assimilarsi alla disciplina dell'art. 234 c.p.p.: per l'esecuzione delle operazioni captative *contra legem* si applica solo l'art. 271 c.p.p. In termini, TONINI e CONTI (2025b), p. 403, ma anche CANTONE (2020), p. 380.

⁸⁰ Ai sensi dell'art. 253 c.p.p., v. *infra*, § 4.2.

⁸¹ Così ITALIA (1963), pp. 29-30.

⁸² Si riprenderà la differenza tra apprensione della *res* e acquisizione della prova *infra*, § 5.

⁸³ Per una differenza tra documento analogico tradizionale e documento digitale contenuto nella corrispondenza *e-mail* v. MANCUSO (2019), p. 502.

⁸⁴ In termini, TONINI e CONTI (2025b), p. 392, ove, tra i documenti informatici, si inserisce anche il messaggio *WhatsApp*; secondo tale dottrina, la differenza tra documento tradizionale e documento informatico sta nel metodo di incorporamento, non nel metodo di rappresentazione (TONINI e CONTI (2025a), pp. 450-451, nt. 528).

⁸⁵ In senso critico rispetto alla soluzione fornita dalla Consulta si pone CURTOTTI (2023), pp. 715-716, che propone un diverso criterio rispetto alla “attualità” per comprendere quando si tratti di documento o meno: «occorre valutare se lo scopo comunicativo si sia esaurito o no»; pertanto, «il momento che va dalla spedizione all'arrivo è corrispondenza. Il momento che va dall'arrivo alla lettura è corrispondenza. Il momento che va dalla lettura all'archiviazione è corrispondenza. Poi, di solito, il resto è documento».

Tuttavia, il silenzio normativo con riferimento alla corrispondenza “statica” consente di ritenere applicabile, per l'apprensione di *chat* archiviate, proprio la norma generale sul sequestro probatorio⁸⁶, che non presenta differenze in base alle *res* oggetto di ablazione⁸⁷. L'art. 253 c.p.p. – guardato con “lenti” costituzionali – prescrive i casi, i modi e l'autorizzazione necessaria per il sequestro probatorio, costituendo attuazione della doppia riserva richiesta dall'art. 15 Cost.: per effettuare un sequestro finalizzato all'accertamento del fatto si richiede un decreto motivato dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione)⁸⁸, che può e deve riguardare esclusivamente il corpo del reato, ovvero le cose pertinenti al reato (riserva di legge)⁸⁹.

Il contenuto delle *chat WhatsApp* o delle *e-mail*, preconstituito rispetto al procedimento, può costituire oggetto di sequestro in qualità di “cosa pertinente al reato”⁹⁰ necessaria per l'accertamento dei fatti, ma, a tal fine, rimane indispensabile, per la sua legittima apprensione, un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria. In particolare, occorre procedere prima al sequestro del dispositivo elettronico; successivamente, ad una copia dei dati in esso contenuti, sulla cui base si esegue una perquisizione⁹¹; rinvenuti i dati comunicativi statici di interesse per il procedimento, deve procedersi al sequestro degli stessi ai sensi dell'art. 253 c.p.p. Per ciascuno dei tre provvedimenti (la perquisizione e i due ablatori) è comunque necessario l'intervento (anche *ex post*) del p.m.⁹²; eventuali lacune procedurali rendono senza alcun dubbio illegittima

⁸⁶ Già secondo l'interpretazione di Cass., Sez. Un., 12 aprile 2012, n. 28997, Pasqua, cit., «nessuna speciale ragione di tutela [...] interferisce con l'adozione di un ordinario provvedimento di sequestro da eseguire in qualsiasi luogo ove si trovino lettere o pieghi non ancora avviati dal mittente al destinatario o già da quest'ultimo ricevuti». Tuttavia, questa conclusione discende dal fatto che, in adesione all'orientamento tradizionale, secondo i giudici di legittimità del 2012 quella già letta non è più “corrispondenza”. Ciò che si vuole sostenere ora, invece, è che la corrispondenza già letta non è più quella indicata dall'art. 254 c.p.p., ma, continuando a mantenere le sue caratteristiche, rientra nel perimetro applicativo dell'art. 253 c.p.p. In senso contrario, v. TORRE (2025), p. 766.

⁸⁷ Sul sequestro “istruttorio” v., per tutti, CORDERO (2012), pp. 835 e ss. Di recente, GRIFFO (2025b). Vero è che l'art. 254 c.p.p. presenta ulteriori cautele rispetto all'art. 253 c.p.p.: i) la p.g. non ha un potere di iniziativa; ii) è richiesto il *fumus* in relazione alla provenienza della corrispondenza dall'imputato, ovvero al fatto che sia lui il destinatario. Per certi versi, invece, tale norma appare più ampia di quella che la precede: è sequestrabile la corrispondenza che abbia, comunque, una «relazione con il reato». Ad ogni modo, le maggiori garanzie si giustificano storicamente in ragione della «particolare “vulnerabilità” dei messaggi nel momento in cui sono “corrisposti”, per il maggior rischio di captazione o apprensione da parte di terzi» (così TORRE (2025), p. 766). Nonostante questa esigenza non sussista per la corrispondenza statica, parte della dottrina invoca la necessità di un ripensamento dell'istituto del sequestro, tramite cui valorizzare non tanto l'oggetto dell'apprensione quanto l'interesse leso dal sequestro (BACCARI (2024), p. 882). In ragione di ciò, sarebbe opportuno, in attesa dell'intervento del legislatore, applicare l'art. 254 c.p.p. anche alla corrispondenza statica, superando il dato letterale (nuovamente TORRE (2025), p. 766). Invero, come già detto (v., *supra*, § 4.), tale operazione ermeneutica è del tutto arbitraria e avulsa dalle logiche dell'ordinamento. Al contrario, poiché l'esigenza che giustifica i presupposti dell'art. 254 c.p.p. non sussiste per la corrispondenza statica – in quanto tale già giunta a destinazione – risulta applicabile l'art. 253 c.p.p.

⁸⁸ Pare opportuno rilevare come, attualmente, il dibattito si incentri sulla necessità di un intervento del giudice per il sequestro dei dati informatici, non ritenendosi più bastevole un decreto del pubblico ministero. In termini, C.G.U.E., 4 ottobre 2024, causa C-406/22, in *Quest. Giust.*, 7 ottobre 2024. Nella giurisprudenza interna, in senso conforme, v. Cass., sez. VI, 8 aprile 2025, n. 13585, in *Sist. pen. web*, 19 maggio 2025, con nota di MALACARNE (2025); in senso difforme v. Cass., sez. V, 28 gennaio 2025, n. 8376, in *Giur. pen. web*, 2 aprile 2025, con nota di FILIPPI (2025b). In dottrina, ritengono necessario l'intervento del g.i.p. per sequestrare il contenuto di dispositivi FILIPPI (2024c); ODDIS (2025), pp. 11-12; CHELO (2022), pp. 1588 ss.; ID. (2023), p. 1753; CURTOTTI (2024), p. 2703; DINACCI (2025); ID. (2024), pp. 11 e 26, il quale, nel riferirsi alle recenti pronunce della C.G.U.E., rileva l'enunciazione da parte dei giudici europei di un'inutilizzabilità di derivazione comunitaria; MURRO (2024), pp. 253 ss. Del resto, pare che il legislatore abbia intenzione di recepire gli insegnamenti della Corte di Giustizia e i rilievi della dottrina, innalzando le garanzie per l'acquisizione dei dati informatici contenuti in uno *smartphone*; su questo, v. *infra* nt. 92. Nel frattempo, la giurisprudenza sta individuando rimedi per così dire creativi: cfr. Cass., sez. VI, 1 aprile 2025, n. 13585, in *Class. pen.*, 2025, pp. 3214 e ss. Su tale ultima pronuncia v. SCHIAVONE (2026), pp. 161 e ss.

⁸⁹ Del resto, MURRO (2024), p. 162 (nt. 174) richiama alcune pronunce che già ritenevano applicabile l'art. 253 c.p.p. ai dati contenuti in uno *smartphone*: Cass., sez. VI, 12 novembre 2019, n. 1822, in *C.E.D. Cass.*, n. 278124, ove si ritiene che l'acquisizione *ex post* di un dato conservato nella memoria del telefono documenti un flusso già avvenuto, per il quale opera la disciplina del sequestro probatorio. In senso conforme, anche Cass., sez. VI, 28 maggio 2019, n. 28269, in *C.E.D. Cass.*, n. 276227; Cass., sez. III, 16 aprile 2019, n. 29426, *ivi*, n. 276358. Già in dottrina si era ipotizzata la possibilità di ritenere applicabile a casi del genere una disciplina derivante dal combinato disposto degli articoli 253, 254, co. 2, e 353, co. 2, c.p.p.: in questi termini, MINAFRA (2018), p. 1725: «ne deriva che per l'acquisizione dei messaggi informatici custoditi nel telefono sequestrato, l'ingerenza nella sfera privata della persona trova un'adeguata tutela legale soltanto se si ragiona, in via analogica, nei termini del combinato disposto degli artt. 253, 254, 2° comma, e 353, 2° comma, c.p.p. che estende le cautele delle prime norme al sequestro di tutti i plichi e lettere “chiusi o sigillati”, ovunque ritrovati». Tuttavia, in senso critico rispetto alla compatibilità fra il disposto dell'art. 253 c.p.p. e l'art. 15 Cost. DINACCI, (2024), p. 6. Pare certamente opportuno che, in un futuro prossimo, si proceda a positivizzare una disciplina sulla falsariga di quella prevista per le intercettazioni o per i tabulati telefonici, con l'indicazione dei reati che giustificano l'impiego di detto mezzo di ricerca della prova e un intervento del giudice; purtroppo, in assenza di una tale previsione, rimane attualmente applicabile l'art. 253 c.p.p.

⁹⁰ Sulla ormai pacifica possibilità di considerare i dati informatici e telematici come corpo del reato o cose pertinenti al reato, suscettibili di un sequestro autonomo rispetto al supporto che li contiene v. SIGNORATO (2018), pp. 218-219. Per una esaustiva definizione giurisprudenziale delle “cose pertinenti al reato”, v. COLAIACOVO (2020), p. 431. Non considera sequestrabile come cosa pertinente al reato lo *smartphone* contenente corrispondenza in forma digitale, TORRE (2025), p. 766.

⁹¹ In termini, per tutti, v. MURRO (2024), pp. 130 e ss. Un tema attuale riguarda la corretta modalità con cui procedere alla ricerca dei dati rilevanti per quella specifica indagine, per evitare ingerenze sproporzionate nella vita privata; sul punto, v. TOSELLI (2024). La giurisprudenza, finora, richiede solo che il decreto di sequestro contenga l'indicazione dei criteri di selezione dei dati, senza tuttavia individuarli. Solo sporadicamente si richiama l'utilizzo di parole chiave: cfr., *ex multis*, Cass., sez. VI, 29 gennaio 2025, n. 17677, in *C.E.D. Cass.*, n. 288139.

⁹² Per la necessità di un intervento del giudice, v. *supra*, nt. 88. Con riferimento alla procedura da seguire per i sequestri dei dispositivi

l'attività espletata.

In sintesi, per il sequestro della corrispondenza “statica” deve escludersi l'applicabilità degli artt. 353 e 254 c.p.p. (sostenuta dall'attuale giurisprudenza), in quanto si tratterebbe comunque di un'attività illegittima poiché contraria alla riserva di legge: queste norme non disciplinano il “caso” dell'apprensione di *chat* archiviate. Dunque, esistono tipi differenti di “corrispondenza”, che comportano l'applicazione di norme diverse in materia di sequestri: la corrispondenza in transito presso i cc.dd. *service providers*, ossia intesa in senso “dinamico” (art. 254 c.p.p.); e la corrispondenza “statica” (art. 253 c.p.p.).

5.

Apprensione della cosa e acquisizione della prova.

Il sequestro riguarda sempre e solo prove “precostituite”, cioè extra-procedimentali⁹³. Anche l'estrapolazione delle *chat* mediante *screenshots*, compiuta dalla p.g., ha ad oggetto un qualcosa formatosi fuori dalle indagini e dal giudizio: non a caso, la Corte costituzionale ha indicato quale mezzo da impiegare per l'acquisizione della corrispondenza “statica” proprio il sequestro.

Lo *screenshot* – che non è un atto di sequestro, ma un rilievo fotografico – non consente di acquisire in via diretta la *chat*⁹⁴, ma solo di effettuare una sorta di “copia” della stessa; e, come visto, in quella circostanza non si tratta della copia di un mero documento, ma della copia di “corrispondenza”. Ecco che l'atto con cui questa si ottiene deve rispettare le garanzie costituzionali.

Ma occorre tenere distinte la fase di ricerca della prova e la fase di acquisizione processuale di quanto rinvenuto⁹⁵.

Un conto è l'atto con cui si effettua lo *screenshot* e il verbale che lo documenta; un altro è la *res* frutto del rilievo fotografico⁹⁶. *Come entra nel giudizio quest'ultima?* Il quesito e la risposta sono analoghi a quelli concernenti la sorte dell'oggetto di un generico sequestro, che per l'appunto è cosa diversa dal destino riservato al verbale delle relative operazioni⁹⁷.

Si intravedono due strade, che è preferibile analizzare anzitutto con un riferimento al sequestro *ex* art. 254 c.p.p., per poi verificare la possibilità di estendere le considerazioni al sequestro di corrispondenza telematica già archiviata.

Da un lato, considerando in modo generico le conversazioni ottenute presso i *service providers* come “cose pertinenti al reato”, potrebbe ritenersi che il loro contenuto entri in giudizio tramite gli artt. 416, co. 2⁹⁸ o 431, co. 1, lett. h), che sanciscono l'inserimento all'interno del fascicolo processuale⁹⁹ del corpo del reato e, appunto, delle cose pertinenti al reato.

Dall'altro, anche se le operazioni di sequestro confluiscono nella “documentazione” degli atti d'indagine, dal punto di vista materiale, come detto, ciò che si ottiene (un foglio, cartaceo o digitale, contenete un messaggio) è nient'altro che un documento (art. 234 c.p.p.)¹⁰⁰: quei fogli o *files* rappresentano il contenuto di una missiva preesistente al procedimento¹⁰¹. Ciò è

elettronici e del loro contenuto, non può non accennarsi al d.d.l. A.S. 806, nel testo integralmente sostituito dall'emendamento 1.100, volto all'introduzione nel codice di rito dell'art. 254 *ter* c.p.p. Già numerosa si presenta la letteratura sul punto, ma per tutti v. MURRO (2024), pp. 253 e ss. Nello specifico, il disegno di legge presenta una proceduralizzazione che suddivide in tre distinte fasi le operazioni investigative: a) sequestro del dispositivo; b) copia ed analisi dei dati; c) acquisizione di quelli di rilievo investigativo. Il tutto presidiato dall'attuazione della riserva di giurisdizione analoga a quella prevista per le intercettazioni e per l'acquisizione di tabulati di traffico telefonico e telematico: si richiede, di regola, un decreto motivato del giudice per le indagini preliminari. Per un approfondimento sugli aspetti salienti del d.d.l. e le criticità emerse finora, v. GRIECO (2025); DELLA TORRE (2025); SIGNORATO (2025); MELILLO (2025).

⁹³ Sul punto v., fra gli altri, CORDERO (1963), pp. 99 e ss. È bene evidenziare che «la prova documentale è per sua natura da annoverarsi fra le prove precostituite» (così DE GIULI (1901), p. 583).

⁹⁴ In generale, per l'acquisizione del contenuto di uno *smartphone* difetta la conseguenza “classica” del sequestro: spossessamento e vincolo d'indisponibilità. Sul punto, fra gli altri, MURRO (2024), p. 149.

⁹⁵ Come osserva anche CORDERO (1963), pp. 111-112: «sequestro e acquisizione della prova non si implicano reciprocamente».

⁹⁶ Nel senso di tenere distinte le «cose relative ad atti» e gli «atti» compiuti per ottenerle (i sequestri, che sono irripetibili) v. FRIGO (1990), p. 720.

⁹⁷ Evidenzia la distinzione tra le varie lettere dell'art. 431 c.p.p. applicabili per l'ingresso del verbale e dell'oggetto del sequestro NAPPI (2004), p. 303. Inoltre, specifica la necessità di tenere distinti il *verbale dal reperto*, BRONZO (2017), pp. 17-18 nt. 54.

⁹⁸ Richiamato dall'art. 442 c.p.p., che indica il materiale da utilizzare per la decisione nel giudizio abbreviato.

⁹⁹ Sul fascicolo per il dibattimento, per tutti, BRONZO (2017).

¹⁰⁰ In tema di prova documentale, fra gli altri, v. BRUNO (2008), pp. 384 e ss.; nonché, LARONGA (2004) e CANTONE (2004). Più di recente, TONINI e CONTI (2025a), pp. 450 e ss.; ZACCHÈ (2012); VELE (2022). Interessanti riflessioni su tale mezzo di prova si rinvencono, con riferimento al codice di procedura penale del 1865, in DE GIULI (1901), pp. 582 e ss.

¹⁰¹ Questo è ancor più evidente lì dove si considerino le caratteristiche funzionali che storicamente la dottrina riconosce al “documento”, ossia

dirimente poiché, nonostante qualche voce dottrinale consideri ammissibili per il tramite degli artt. 416 e 431 c.p.p. anche i documenti probatori (se pertinenti al reato)¹⁰², l'opinione maggioritaria in dottrina e giurisprudenza non condivide la riconducibilità di questi alla disciplina relativa alla formazione del fascicolo dibattimentale (o per il giudizio abbreviato)¹⁰³. Secondo tale condivisibile impostazione, la corrispondenza già sequestrata ai sensi dell'art. 254 c.p.p., se qualificabile come documento, dovrà essere acquisita in dibattimento *ex* artt. 493 e 495 c.p.p.¹⁰⁴, ossia mediante una richiesta di ammissione da parte del p.m. concernente una prova documentale di corrispondenza.

Avendo poc'anzi qualificato, in generale, la corrispondenza già oggetto di sequestro in termini di documento¹⁰⁵, quanto detto finora può estendersi, ancora una volta, alle *chat* archiviate in un dispositivo elettronico: apprese ai sensi dell'art. 253 c.p.p., devono essere ammesse e acquisite in dibattimento nel rispetto della disciplina sulla prova documentale.

6. Le sanzioni per l'apprensione illegittima.

La base giuridica su cui poggia l'inutilizzabilità degli *screenshots* eseguiti dalla p.g., come detto, è la violazione degli artt. 15 Cost. e 254 c.p.p.: l'apprensione non rispetta la riserva di giurisdizione, poiché è eseguita in assenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria.

In effetti, lo stesso Franco Cordero – fermo sostenitore della validità del sequestro (ove consentito) in seguito a perquisizione illegittima – ritiene necessaria, ai fini dell'ammissibilità (e quindi utilizzabilità) di una prova reale, la legittimità del sequestro: «*Se l'acquisizione suppone il potere di disporre jure della cosa altrui, tra i requisiti d'ammissibilità della prova reale figura la legittima apprensione da parte del giudice*»¹⁰⁶. A ben vedere, però, la questione centrale in merito all'apprensione delle *chat* non concerne un sequestro illegittimo o invalido, ma, al contrario, un'apprensione coattiva operata senza impiegare il mezzo di ricerca della prova previsto in tali circostanze dal codice (il sequestro).

Si potrebbe pensare che, come per il sequestro eseguito a seguito di perquisizione illegittima¹⁰⁷, anche per l'acquisizione degli *screenshots* senza sequestro difetti la previsione espressa di

la capacità di rappresentare, dimostrare e informare in relazione al fatto cui si riferisce (in termini, per tutti, LARONGA (2004), p. 1). Sul punto, v. *supra*, § 4.1.

¹⁰² In questo senso, fra gli altri, A. NAPPI (2004), p. 134: è possibile «*inserire nel fascicolo dibattimentale qualsiasi oggetto significativo a fini di prova, anche quando non sia stato acquisito per mezzo di sequestro, ma in seguito a produzione di parte. Tra questi oggetti, ovviamente, possono essere ricompresi anche i documenti [...]*». *Contra*, BRONZO (2017), p. 17. L'inserimento nel fascicolo non denota automaticamente l'utilizzabilità: è necessario l'ulteriore passaggio individuabile nella «lettura» (art. 511 c.p.p.); in questo senso, AMODIO (1989), p. 181, nonché BLAIOTTA (2020), p. 877.

¹⁰³ Cfr., per tutti, Corte cost., sent. n. 142 del 1992, in *Cass. pen.*, 1992, pp. 1986 e 2632 (con nota di MAZZA (1992)), ove si è fornita un'interpretazione estensiva della nozione di documento: «*l'art. 234 c.p.p. identifica e definisce il documento in ragione della sua attitudine a rappresentare, senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà rappresentate e, in particolare, senza operare una distinzione tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni*». In termini, TONINI (1990), pp. 2212 e ss. In senso contrario, v. NAPPI (2004), pp. 455 e ss.; SQUASSONI (1990), p. 647.

¹⁰⁴ In termini, BRICCHETTI (2023), pp. 3215-3216, ma anche BRONZO (2017), p. 17, secondo cui «*il combinato disposto degli artt. 234, 493, 495, 515 disegna insomma un percorso acquisitivo speciale rispetto a quello dell'art. 431, comma 1, lett. h)*».

¹⁰⁵ V. *supra*, § 4.1.

¹⁰⁶ Così, CORDERO (1963), p. 133. In termini, v. Cass., sez. VI, 21 maggio 2024, n. 31180, cit., ove, per escludere l'operatività del *male captum*, si evidenzia come «*nel caso di specie è la stessa acquisizione dei dati a risultare illegittima*».

¹⁰⁷ Ci si riferisce all'atavica questione concernente l'utilizzabilità della *res* sequestrata a seguito di una perquisizione illegittima. Le Sezioni Unite, diversi anni fa, parevano aver sopito il dibattito (Cass., Sez. Un., 27 marzo 1996, n. 5021, Sala, in *Cass. Pen.*, 1996, p. 3268, con nota di VESSICHELLI, (1996)) sancendo la legittimità – in ogni caso – del sequestro del corpo di reato, costituendo questo un «atto dovuto» ed essendo del tutto irrilevante la modalità con cui si sia pervenuti a tale apprensione coattiva. Il pensiero non può non rivolgersi alla celebre opinione di Cordero sul *male captum bene retentum*, già evocata: CORDERO (1961), p. 77: «*il problema giuridico (ci rifacciamo, è ovvio, alla valutazione processuale d'ammissibilità, non a quella d'eventuale illiceità della condotta) non concerne il come è stato rintracciato un certo oggetto: è importante, viceversa, assodare se ne sia consentita in astratto l'apprensione, a prezzo, ove occorra, dell'uso di mezzi coercitivi diretti a sopraffare l'altrui resistenza. Se la risposta è affermativa, un problema d'ammissibilità non si pone neppure, giacché nulla impedisce di trattenere, grazie ad un sequestro ritualmente eseguito, ciò di cui il magistrato od un funzionario di polizia giudiziaria si siano illegittimamente impossessati: male captum, bene retentum*». Negli stessi termini, v. CAPRIOLI (2000), p. 226 e ss. Per recenti considerazioni sul tema, v. DINACCI (2023) (contributo confluito poi CATALANO e FERRUA (2023), pp. 311 e ss.) e SANTORIELLO (2024). In giurisprudenza, v. Corte cost., sent. n. 332 del 2001, in *Giur. cost.*, 2001, p. 2821; Corte cost., sent. n. 219 del 2019, *ivi*, 2019, p. 2575 e ss. (su questa, v. CASIRAGHI (2019)) e Corte cost., sent. n. 247 del 2022, in *Cass. pen.*, 2023, p. 800 e ss.; cfr., inoltre, Cass., sez. II, 29 novembre 2011, n. 44877, in *Cass. pen.*, 2012, p. 3828; Cass., sez. VI, 12 settembre 2018, in *C.E.D. Cass.*, n. 275029; Cass., sez. II, 19 aprile 2023, n. 24492, in *Cass. pen.*, 2023, p. 4106; nonché, più di recente, Cass., sez. II, 16 maggio 2024, n. 25639, in *Dir. & Giust.*, 9 agosto 2024. La teoria opposta al *male captum* è quella dei *fruits of the poisonous tree* di matrice anglo-americana. Una prima traccia di questa teoria si riscontra nella decisione della Corte Suprema Federale nordamericana sul caso *Silverthorne Lumber Co., contro Stati*

un divieto probatorio, unico presupposto di operatività dell'art. 191 c.p.p. In tal senso potrebbero valere le precedenti riflessioni svolte in merito al principio di non sostituibilità e all'impossibilità che si ricavi dallo stesso un divieto probatorio implicito¹⁰⁸. Inoltre, nella disciplina sui sequestri non si rinviene una disposizione che vieti l'utilizzo processuale di una *res* ottenuta, ad esempio, in assenza di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria¹⁰⁹; tale divieto non è ricavabile neppure in via indiretta dall'art. 253 c.p.p.¹¹⁰. Le conclusioni, quindi, potrebbero essere analoghe a quelle compiute con riferimento alla prova illecita o incostituzionale¹¹¹: l'assenza di una norma processuale contenente uno specifico divieto probatorio rende utilizzabili le *chat* acquisite mediante *screenshots*¹¹².

Uniti, 251 U.S. 385-392 (1920), ove, fra le altre cose, è stato evidenziato che: «*the knowledge gained by the Government's own wrong cannot be used by it*». Le medesime considerazioni sono state riprese dal Giudice Frankfurter nel caso *Nardone contro Stati Uniti*, 308 US 338 (1939); nell'*opinion* del Giudice Frankfurter compare per la prima volta il riferimento al *fruit of the poisonous tree* e si precisa che «*evidence procured by tapping wires in violation of the Communications Act of 1934 is inadmissible. This applies not only to the intercepted conversations themselves, but also, by implication, to evidence procured through the use of knowledge gained from such conversations*». Sul punto, inoltre, v. COMOGGIO (1996), pp. 1547 e ss.; ZAPPULLA (1996), pp. 1878 e ss., che pare accedere ad una posizione intermedia fra *male captum* e *poisoned tree doctrine*, sottolineando le differenti conseguenze sul provvedimento ablatorio in base ad un'attività di perquisizione svolta ai sensi dell'art. 252 c.p.p. oppure in assenza di un originario legame teleologico fra perquisizione e sequestro; CONTI (2007a), pp. 353 ss.; FANCHIOTTI (2018), pp. 205 e ss. Nel senso dell'impossibilità di considerare valida la dottrina del frutto dell'albero avvelenato nel nostro ordinamento, v., per tutti, CORDERO (1963), p. 630.

¹⁰⁸ Sul punto, v. *supra* § 3.1.

¹⁰⁹ Tenta di individuare un divieto probatorio implicito nell'art. 253 c.p.p. GRIFANTINI (1993), p. 248. In realtà, l'equivoco su cui si fonda questa tesi sta nell'asserita possibilità di individuare in via implicita un divieto nelle norme che subordinano il compimento o l'uso di un atto a particolari forme, casi o presupposti: così ragionando, però, si tradisce la stessa *ratio* dell'inutilizzabilità (che deve rimanere una conseguenza eccezionale) e si rischia di ampliare a dismisura i divieti, lasciando all'interprete la possibilità di individuarli di volta in volta (sostituendosi, di fatto al legislatore), con un *vulnus* alla certezza del diritto e un'attuazione non uniforme delle regole processuali. Ad ogni modo, ricavare un divieto dall'inosservanza di una certa forma per il compimento di un atto significa confondere due categorie che, come visto, devono mantenersi ben distinte: illegittimità e inutilizzabilità.

¹¹⁰ Per «divieti indiretti» possono intendersi quelli ricavabili da disposizioni dettate in chiave di «permessione», ancorché subordinate a determinate condizioni o presupposti. Così inteso l'art. 253 c.p.p., ne deriverebbe il divieto di usare i risultati delle apprensioni coattive che non avvengano nelle forme ivi previste. Considera esistenti nel codice di rito divieti espressi in modo indiretto, con alcune precisazioni, NOBILI (1991), c. 647-648: «*pongono dei divieti in forma c.d. indiretta, le disposizioni in cui la potestà d'accertamento è consentito si espliciti solo tramite predeterminati mezzi probatori e, perciò, con divieto per i residui*». Contra, SCELLA (2002), p. 155. Tenzialmente, la formula iniziale con cui si rappresenta la sussistenza di un potere a determinate condizioni è la seguente: «se x + y, allora P» (dove P è il potere); che diventa «se non x + y, allora non P». Però, il primo enunciato non sempre può trasformarsi nel secondo; l'Autore indica almeno due ordini di ragioni, elaborate nella teoria generale del diritto, a sostegno di tale ultima affermazione: «*per un verso, non è chiaro se le ordinarie regole d'inferenza logica, valide per il discorso cognitivo, siano estensibili al discorso prescrittivo; per altro vero, non può dirsi affatto pacifico che il legislatore, pronunciando un dato enunciato normativo, abbia voluto, sia pur implicitamente, pronunciare pure la derivazione logica dell'enunciato normativo posto*». Occorre, quindi, abbandonare «*la pretesa di ravvisare un divieto probatorio ogni qualvolta l'atto di prova sia consentito solo in presenza di alcune condizioni*».

¹¹¹ Per tutti, CORDERO (1961), pp. 68 e ss. e ID. (1963), p. 613: «*Fin quando nessuna norma lo dica, non è sostenibile che accidentali abusi polizieschi inquinino, escludendole dal processo, cose passibili d'apprensione coattiva*». Deve darsi conto di un opposto orientamento sostenuto da autorevole dottrina, secondo cui «*l'esistenza di norme speciali contenenti altresì la sanzione non dimostra che quando, invece, difetta una previsione (speciale) di inutilizzabilità resti perciò esclusa la norma sanzionatoria generale*», cioè l'art. 191 c.p.p. (così NOBILI (1991), c. 647).

¹¹² Come più volte sottolineato, «*finché non si dimostri che la valutazione d'illiceità dell'atto implica quella d'inammissibilità (recte: d'inutilizzabilità) della prova*» risulta illogico considerare non utilizzabile ai fini della decisione una prova illegittimamente ottenuta (Cosi, CORDERO (1964), p. 34). Pertanto, affinché il rilievo fotografico delle *chat WhatsApp* possa considerarsi inutilizzabile «*bisogna dunque cercare una norma processuale che statuisca: «l'atto è illecito e le conseguenze che di fatto ne derivano sono processualmente irrilevanti e cioè inefficaci»*. Fuori di una simile ricerca, l'argomento è apodittico, mentre appare falso se una norma di quel contenuto non esiste» (V., nuovamente, CORDERO (1964), p. 34). L'assenza di un tale divieto probatorio in materia di sequestri è confermata dal raffronto di tale disciplina con quella delle intercettazioni (sul punto, senza pretesa di esaustività, SCARPINO e CASCIARO (2023); BENE *et al.*, (2018); APRILE e SPEZIA (2004); BALDUCCI (2002); PARODI (2002); DI MARTINO e PROCACCIANI (2001). Il rigoroso rispetto delle regole procedurali in materia di intercettazioni è richiesto non soltanto a pena di illegittimità dell'attività compiuta, con lesione di un diritto fondamentale, ma anche (ed espressamente) a pena di inutilizzabilità dei risultati ottenuti. L'art. 271 c.p.p. – norma di chiusura, in senso formale e sostanziale – è posto a presidio della correttezza delle operazioni captative e ricollega a violazioni procedurali la perdita di qualsiasi valore probatorio dei risultati ottenuti (infatti, è rubricato «divieti di utilizzazione»); sul punto, fra gli altri, v. RUGGERI (2001), pp. 5 e ss.; FILIPPI (2023), pp. 3654 e ss.; MARI (2020), pp. 624-626; NOCERINO e ZAMPINI (2021), pp. 1411 e ss. Tuttavia, in coerenza con la tassatività dei divieti probatori e con il carattere eccezionale che contraddistingue la sanzione dell'inutilizzabilità, non ogni violazione del paradigma normativo sulle intercettazioni comporta l'impossibilità di utilizzare i risultati in giudizio. Il primo comma dell'art. 271 c.p.p., nell'individuare la disciplina da rispettare a pena di inutilizzabilità, rinvia ai «casi consentiti dalla legge» (art. 266 c.p.p.), all'art. 267 c.p.p., nonché all'art. 268, co. 1 e 3, c.p.p.; ciò significa che, in caso di mancato rispetto di ulteriori regole, oltre quelle a cui si rinvia, non risulterà applicabile l'art. 191 c.p.p., con piena utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. A questo punto è possibile domandarsi: *perché prevedere una norma ad hoc sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni se il nostro ordinamento già conosce il paradigma della prova incostituzionale?* Potrebbe sostenersi che l'art. 271 c.p.p. è necessario nella misura in cui prevede ipotesi di inutilizzabilità concernenti il *quomodo* e non, come dovrebbe essere, l'*an*. Eppure, sono proprio le prime righe del co. 1 di detto articolo a smentire tale ricostruzione: si fa riferimento a intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge, ossia in assenza dei presupposti legali; questo riguarda certamente l'*an*. A questo punto, i termini del discorso si spostano da un piano giuridico a uno strettamente logico: le intercettazioni incidono massimamente sulla libertà di cui all'art. 15 Cost. (e, in certi casi, sull'art. 14 Cost.); il legislatore ha predisposto una disciplina affinché le relative operazioni si svolgano nel rispetto dei diritti altrui e in attuazione della riserva di legge e di giurisdizione; postulando l'esistenza del paradigma della prova incostituzionale, qualsiasi scostamento dalla proceduralizzazione prevista dalla legge produrrebbe un risultato probatorio in disprezzo di un diritto fondamentale e, per questo, inutilizzabile. Come può notarsi, le premesse e le conclusioni si rivelano invalide e sono smentite dal dato normativo. Si è già detto che non ogni violazione del procedimento intercettivo

In realtà, l'opposta conclusione cui perviene il consolidato orientamento giurisprudenziale – ossia l'inutilizzabilità degli *screenshots* – può essere condivisa sulla base di un diverso percorso argomentativo.

Il *focus* va posto, anzitutto, sull'esatta qualificazione di quanto estrapolato dallo *smartphone*.

Sono già state esposte le ragioni per cui, a parere di chi scrive, la corrispondenza "statica", una volta assicurata al procedimento nel rispetto delle garanzie costituzionali, debba considerarsi come documento (v. *supra*, § 4.1.): è fra le norme concernenti la prova documentale e la sua ammissione/acquisizione che deve condursi l'indagine volta a verificare la presenza di un divieto probatorio.

In questo ambito, torna in rilievo il già citato art. 240 c.p.p. Tale disposizione, come visto, riguarda non soltanto le intercettazioni illegalmente effettuate al di fuori di un procedimento, ma anche qualsiasi altro documento, atto o supporto concernente dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi al traffico telematico o telefonico, illegalmente acquisito: vi rientra perciò anche la corrispondenza non più *in itinere* ottenuta *contra legem*.

Qualcuno potrebbe obiettare che la "acquisizione" dell'art. 240 c.p.p. si riferisce comunque a un'attività extra-procedimentale, con la conseguenza che eventuali illegalità compiute nell'ambito di quello specifico procedimento non rientrerebbero nel perimetro normativo.

Ma sarebbe un paradosso. Il termine 'acquisizione', seppur in tal caso non impiegato nel suo esatto significato tecnico-giuridico, non è accompagnato da ulteriori specificazioni. Si riferisce, quindi, genericamente all'apprensione, da parte di privati o di soggetti pubblici, di conversazioni telematiche o telefoniche di cui il destinatario dei messaggi abbia già letto il contenuto. Circoscrivere l'inutilizzabilità di queste solo ai casi in cui siano reperite al di fuori del procedimento porterebbe a un risultato paradossale: nel procedimento in corso, ove vengono ottenute illegalmente, queste conversazioni sarebbero utilizzabili, ma in differenti procedimenti penali no.

Con l'introduzione di tale disposizione, l'intenzione del legislatore fu senza dubbio quella di tutelare il diritto alla riservatezza contro indebite diffusioni di informazioni delicate, ottenute illegittimamente da privati o da organi pubblici "deviati"¹¹³. Tuttavia, il suo campo di applicazione, vista la formulazione letterale, non è così specifico e non circoscrive il perimetro applicativo solo a queste particolari ipotesi. Il criterio d'interpretazione della *voluntas legis* deve essere oggettivato e considerato sempre alla luce del criterio letterale¹¹⁴. In questa prospettiva il dato normativo appare molto ampio e volto a sanzionare una serie di violazioni della libertà e segretezza della corrispondenza, fra cui un'illegale apprensione da parte della p.g. che, nel procedimento in cui agisce, non rispetti le regole procedurali volte all'acquisizione del contenuto di conversazioni telematiche già concluse (ossia, della corrispondenza "statica").

Volendo sintetizzare: le *chat WhatsApp* fra l'imputato e terzi soggetti, concluse e archiviate, costituiscono corrispondenza "statica" formata fuori dal procedimento; l'acquisizione delle *chat* senza sequestro è *contra legem*, poiché non vengono rispettate le cautele procedurali previste dall'art. 253 c.p.p. (norma applicabile alla corrispondenza "statica", almeno fin quando

denota l'inutilizzabilità: la necessità di prevedere una norma che nei suoi quattro commi elevi a "divieti probatori" solo alcune violazioni della disciplina si pone ad ulteriore suffragio della considerazione per cui il fenomeno dell'inutilizzabilità riveste un carattere eccezionale, tassativo e squisitamente processuale e che solo la presenza di divieti "diretti", previsti dalla legge sul rito, possono escludere una prova dal processo. Non basta, quindi, una qualsiasi attività compiuta in aperto contrasto con l'art. 15 Cost. per decretare l'inutilizzabilità del risultato ottenuto, né è sufficiente che non vengano rispettate le condizioni previste *ex lege* per quell'atto probatorio, ma c'è bisogno di una base normativa che disciplini le conseguenze processuali di quell'attività illegittima: non esiste la "prova incostituzionale". Infine, se per le intercettazioni – mezzo di ricerca della prova che incide in massima parte su un diritto fondamentale – si è resa necessaria una previsione normativa che individuasse in modo tassativo i divieti di utilizzazione (distinguendo anche fra corpo del reato e cosa pertinente al reato), l'assenza di una simile norma nella disciplina dei sequestri porta a ritenere che, se anche l'attività di apprensione coattiva si discosti dal modello predisposto *ex lege*, dinanzi al corpo del reato o alle cose pertinenti al reato non può operare l'inutilizzabilità.

¹¹³ Rappresenta la reazione distratta del legislatore allo scandalo Telecom-Sismi. Fin dai giorni successivi all'approvazione della riforma, la dottrina espresse forti critiche: v., ad esempio, GIOSTRA (2006), pp. 3492 e ss. e CAPRIOLI (2009), pp. 133 e ss.

¹¹⁴ Oltre l'intenzione storico-soggettiva del legislatore, «i testi legali valgono nella misura delle cose dette» (CORDERO (2012), p. 614); negli stessi termini, cfr. Cass., Sez. Un., 29 febbraio 2024, n. 19357, in *Sist. pen. web*, p. 15. La relazione illustrativa al disegno di legge sulla riformulazione dell'art. 240 c.p.p. (v. www.giustizia.it – DDL di conversione in legge del DL 259/2006 sul riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche – Relazione) specifica che la finalità è introdurre «misure volte a rafforzare il contrasto all'illegale detenzione di contenuti e dati relativi ad intercettazioni illecitamente effettuate, nonché documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni e di apprestare più incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione e comunicazione di dati od elementi concernenti i medesimi dati». Ma anche in questa relazione si percepisce l'ampiezza della previsione di legge: «L'articolo 1 sostituisce l'articolo 240 del codice di procedura penale, assimilando al trattamento già previsto per i documenti anonimi gli esiti delle intercettazioni illecitamente effettuate e dei dati relativi al traffico telefonico illecitamente acquisiti»: si fa riferimento ai "dati relativi al traffico telefonico illecitamente acquisiti", tra cui rientra l'illecita acquisizione delle *chat* archiviate.

il legislatore non intervenga sul punto¹¹⁵) e poiché è violato il principio di non sostituibilità. Tutto ciò rimane sul piano sostanziale, senza intaccare quello processuale, poiché il carattere illegittimo dell'attività non è idoneo a fondare – di per sé solo – divieti probatori rilevanti *ex art. 191 c.p.p.*¹¹⁶.

Allora, per verificarne l'utilizzabilità¹¹⁷, determinante risulta la qualificazione attribuita agli *screenshots* dopo il loro compimento: si tratta, come visto, di documenti che contengono “conversazioni o comunicazioni relative al traffico telematico”. Si applica, dunque, l'art. 240 c.p.p. Le conseguenze sono estreme e rappresentano un *unicum* nel sistema: l'inutilizzabilità c.d. rafforzata¹¹⁸. Con tale locuzione ci si riferisce non soltanto a un divieto probatorio (*ex art. 191 c.p.p.*), ma anche alla necessità che quanto a disposizione del p.m. venga prima secretato e poi distrutto, perfino se costituente corpo del reato¹¹⁹: si esclude qualsiasi potere istruttorio del giudice con riferimento a questa tipologia di documenti.

Bibliografia

ALBANESE, Daniele (2024): “La “nuova” corrispondenza nel processo penale, tra recenti sviluppi giurisprudenziali e scenari *de lege ferenda*”, in *Diritto penale e processo*, 11, pp. 1517-1530.

ALGERI, Lorenzo (2023): “art. 240 c.p.p.”, *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Tomo I, pp. 3241-3247.

ALLEN, Gianni (1989): “Riflessioni sul concetto di incostituzionalità della prova nel processo penale”, in *Rivista italiana diritto e procedura penale*, pp. 506-528.

ALONZI, Fabio (2019): “L'escalation dei mezzi di intrusione nella sfera privata”, in *Revista brasileira de Direito Processual Penal*, vol. 5, n. 3, pp. 1412-1448.

AMODIO, Ennio (1989): “Fascicolo processuale e utilizzabilità degli atti”, in AA.Vv., *Lezioni sul nuovo processo penale*, a cura di E. Amodio, (Milano, Giuffrè), pp. 169-191.

ANTOLISEI, Francesco (2008): *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, (Milano, Giuffrè).

APRILE, Ercole e SPEZIA, Filippo (2004): *Le intercettazioni telefoniche ed ambientali: innovazioni tecnologiche e nuove questioni giuridiche*, (Milano, Giuffrè).

BACCARI, Gian Marco (2024): “Lo scambio di messaggi *WhatsApp* costituisce “corrispondenza””, in *Processo penale e giustizia*, pp. 877-884.

¹¹⁵ V. *supra*, nt. 88 e 92.

¹¹⁶ Come visto, neppure l'art. 253 c.p.p. include un divieto probatorio. Tale articolo può considerarsi come *lex minus quam perfecta*: si tratta di una norma giuridica che prevede un obbligo e una sanzione in caso di violazione (nel nostro caso, di carattere sostanziale), ma non l'eliminazione dell'atto compiuto. Si distingue dalle *leges perfectae* e *imperfectae* e con esse compone la tripartizione che tradizionalmente si ricava da un passo dei *Tituli ex Corpore Ulpiani* (*Ulp.ep. 1*). Riporta il passaggio in latino Tuzov (2009), p. 158. È, ancora una volta, CORDERO (1964), p. 40, prima, e in CORDERO (2012), p. 614, poi, a evocare questa categoria appartenente al diritto romano per riferirla, però, proprio all'art. 191 c.p.p. al fine di escludere l'applicabilità di tale norma per fondare l'invalidità del sequestro in caso di perquisizione illegittima.

¹¹⁷ Non opera, qui, il *male captum, bene retentum*; ma occorre concentrarsi sul motivo di questa inoperatività. Infatti, in tema di “corrispondenza informatica” la regola del *male captum* è stata messa in discussione di recente da un'altra pronuncia della Corte di cassazione, già citata: Cass., 21 maggio 2024, n. 31180, cit., p. 3417 e ss. con nota di FILIPPI (2024a), pp. 3424 e ss., ove si è evidenziato che l'illegittimità dell'acquisizione dei dati comunicativi contenuti in uno *smartphone* esclude l'operatività del *male captum* in quanto, di per sé, si pone in contrasto con l'art. 15 Cost.; sulla medesima pronuncia, v. FILIPPI (2024b). Tuttavia, quanto sancito dalla sentenza richiamata costituisce l'ennesima applicazione della teoria della prova incostituzionale, finora criticata. Ebbene, la non applicazione del *male captum* non deriva dall'incostituzionalità della prova, ma dalla presenza di una norma processuale che sancisce l'inutilizzabilità di quanto ottenuto illegalmente: l'art. 240 c.p.p.

¹¹⁸ Quest'espressione è stata coniata in dottrina all'indomani della novella legislativa dell'art. 240 c.p.p. Per tutti, v. TONINI e CONTI (2025a), p. 474.

¹¹⁹ È evidente la differenza di disciplina rispetto agli artt. 103 e 271 c.p.p., i quali prevedono divieti probatori concernenti anche il *quomodo*, ma fanno salvo il corpo del reato. Queste previsioni si spiegano alla luce del fatto che distruggere quegli elementi «*precluderebbe irrimediabilmente il risultato a cui cospira l'opera istruttorie*» (in termini, CORDERO (1961), p. 77). Tale esigenza, però, nel caso dell'art. 240 c.p.p. risulta cedevole nel bilanciamento effettuato dal legislatore, volto a tutelare massimamente la riservatezza a fronte di possibili diffusioni mediatiche di informazioni. Tuttavia, deve evidenziarsi come sul punto sia intervenuta la Consulta (Corte cost., sent. n. 173 del 2009, in *Giur. cost.*, 2009, p. 3536 e ss., con nota di CESARI (2009)) rafforzando il contenuto rappresentativo del verbale, che diviene un surrogato del corpo del reato, proprio al fine di garantire comunque un diritto alla prova e all'accertamento dei fatti.

BALDUCCI, Paola (2002): “Le garanzie nelle intercettazioni tra costituzione e legge ordinaria” (Milano, Giuffrè).

BALLESI, Francesca (2025): “La sentenza n. 1269/2025 della Corte di cassazione ed i limiti all’acquisizione nel processo penale della messaggistica istantanea mediante *screenshot*”, in *Giurisprudenza Penale web*, 25 febbraio, pp. 1-7.

BASCHIERI, Gastone (1949): *La Costituzione italiana. Commento analitico*, (Firenze, Nocchioli).

BENE, Teresa (2018): *L’intercettazione di comunicazioni*, a cura di T. Bene, (Bari, Cacucci).

BIN, Roberto (2010): “L’applicazione diretta della Costituzione, le sentenze interpretative, l’interpretazione conforme a Costituzione della legge”, in AA.Vv., *La circolazione dei modelli e delle tecniche di giudizio di costituzionalità in Europa*, (Napoli, Jovene), pp. 201-225.

BLAIOTTA, Rocco (2020): “art. 431 c.p.p.”, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. III, a cura di G. Andreazza e alt., pp. 874-899.

BRICCHETTI, Renato (2023): “art. 431 c.p.p.”, *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Tomo II, pp. 3193-3219.

BRICOLA, Franco (1967): “Prospettive e limiti della tutela penale della riservatezza”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 1079-1140.

BRONZO, Pasquale (2017): *Il fascicolo per il dibattimento. Poteri delle parti e ruolo del giudice*, (Milano, Giuffrè).

BRONZO, Pasquale e COLAIACOVO, Guido (2021): “Inutilizzabilità delle prove e delitto di tortura nel sistema processuale italiano”, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, pp. 311-341.

BRUNO, Pierfrancesco (2008): “Prova documentale”, in *Digesto delle discipline penalistiche*, (Torino, UTET), vol. X, pp. 384-395.

CABIALE, Andrea (2025): “La prova illecita nel procedimento penale: quesiti tradizionali e possibili nuovi scenari”, in *Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal*, 10 aprile, pp. 1-26

CAMON, Alberto (1999): “Le riprese visive come mezzo d’indagine: spunti per una riflessione sulle prove incostituzionali”, in *Cassazione penale*, 4, pp. 1188-1216.

CAMON, Alberto (2006): “Le sezioni unite sulla videoregistrazione come prova penale: qualche chiarimento e alcuni dubbi

nuovi”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 4, pp. 1550-1569.

CAMON, Alberto (2023): “Le prove”, in AA. Vv. *Fondamenti di procedura penale*, (Milano, Giuffrè), pp. 325-438.

CAMPIGLI, Virginia (2023): “Le intercettazioni e il sequestro di corrispondenza dei parlamentari: per evitare che la prerogativa si trasformi in privilegio”, in *Giurisprudenza costituzionale*, 5, pp. 2105-2122.

CANTONE, Raffaele (2004): *La prova documentale*, (Milano, Giuffrè).

CANTONE, Raffaele (2020): “art. 240 c.p.p.”, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. II, coord. di P. Bronzo ed E. Gallucci, Milano, 2020, p. 375-380.

CAPONE, Arturo (2012): *L’invalidità nel processo penale. Tra teoria e dogmatica*, (Padova, CEDAM).

CAPONE, Arturo (2025): “La prova come atto processuale”, in *Archivio penale web*, 2, pp. 1-19, poi in AA.Vv., *Prova e ragionamento probatorio nel pensiero di Franco Cordero*, a cura di V. Aiuti, F. Caprioli e K. Natali, (Torino, Giappichelli), 2026, pp. 95-114.

CAPRIOLI, Francesco (2000): *Colloqui riservati e prova penale*, (Torino, Giappichelli).

CAPRIOLI, Francesco (2002): “Riprese visive nel domicilio e intercettazioni per “immagini””, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 2189-2207.

CAPRIOLI, Francesco (2008): “Nuovamente al vaglio della Corte costituzionale l’uso investigativo degli strumenti di ripresa visiva”, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1832-1844.

CAPRIOLI, Francesco (2009): “Intercettazioni illecite, intercettazioni illegali, intercettazioni illegittime”, in AA. Vv., *Le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (atti del convegno di Milano 5-7 ottobre 2007)*, (Milano, Giuffrè), pp. 133-149.

CAPRIOLI, Francesco (2021): “Intercettazioni e tutela della privacy nella cornice costituzionale”, in *Cassazione penale*, 4, pp. 1141-1152.

CATALANO, Elena Maria e FERRUA, Paolo (2023): *Corderiana. Sulle orme di un maestro del rito penale*, (Torino, Giappichelli).

CESARI, Claudia (2009): “Su captazioni e dossier illeciti, un intervento non risolutivo”, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 3536-3550.

CHELO, Andrea (2022): “Sequestro probatorio di strumenti di comunicazione: l’imprescindibilità di una riforma”, in *Diritto penale e processo*, 12, pp. 1583-1592.

CHELO, Andrea (2023): “Davvero legittimo il sequestro di messaggi e-mail e WhatsApp già letti?”, in *Giurisprudenza costituzionale*, 4, pp. 1746-1756.

COLAIACOVO, Guido (2020): “art. 253 c.p.p.”, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. II, a cura di M.V. Ambrosone e altri, (Milano, Giuffrè), pp. 431-450.

COMOGLIO, Luigi Paolo (2011): “L’inutilizzabilità “assoluta” delle prove “incostituzionali””, in *Rivista di diritto processuale*, pp. 30-46.

COMOGLIO, Luigi Paolo (1996): “Perquisizione illegittima ed inutilizzabilità derivata delle prove acquisite con il susseguente sequestro”, in *Cassazione penale*, pp. 1547-1561.

CONTI, Carlotta (2007a): *Accertamento del fatto e inutilizzabilità nel processo penale*, (Padova, CEDAM).

CONTI, Carlotta (2007b), “Le intercettazioni “illegali”: *lapsus linguae* o nuova categoria sanzionatoria”, in *Diritto penale e processo*, pp. 158-165.

CONTI, Carlotta (2010): “Il volto attuale dell’inutilizzabilità: derive sostanzialistiche e bussola della legalità”, in *Diritto penale e processo*, pp. 781-797.

CONTI, Carlotta (2019): “Sicurezza e riservatezza”, in *Diritto penale e processo*, pp. 1572-1585.

CONTI, Carlotta (2023): “art. 189 c.p.p.”, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Tomo I, (Milano, Giuffrè), pp. 2601-2622.

CONTI, Carlotta (2024): “Il principio di non sostituibilità: il sistema probatorio tra costituzione e legge ordinaria”, in *Cassazione penale*, 2, pp. 451-472.

CORBO, Antonio (2009): “I documenti”, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Tomo I, Vol. II: *Prove e misure cautelari*, a cura di A. Scalfati, (Torino, UTET), pp. 317-384.

CORDERO, Franco (1961): *Prove illecite nel processo penale*, in *Jus*, pp. 68-86

- CORDERO, Franco (1963): *Tre studi sulle prove penali*, (Milano, Giuffrè).
- CORDERO, Franco (1964): *Dialogo sulle prove*, in *Jus*, pp. 33-41.
- CORDERO, Franco (2012): *Procedura penale*, (Milano, Giuffrè).
- CRISAFULLI, Vezio (1993): *Lezioni di diritto costituzionale*, VI ed., (Padova, CEDAM).
- CURTOTTI, Daniela (2023): *La sentenza costituzionale n. 170 del 2023 e le comunicazioni "apparenti": quando un eccesso di garanzie non sempre è un moltiplicatore di garanzie*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, 4-5, pp. 708-717.
- CURTOTTI, Daniela (2024): "Brevi note in tema di proporzionalità del decreto di sequestro probatorio", in *Giurisprudenza italiana*, pp. 2700-2703.
- D'ANDREA, Antonio (2023): "I fatti dietro gli "emoticon", la Corte "copre" qualsiasi condotta del parlamentare veicolata consapevolmente tramite *Whatsapp*", in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1713-1746.
- DANIELE, Marcello (2013): "Indagini informatiche lesive della riservatezza. verso un'inutilizzabilità convenzionale?", in *Cassazione penale*, pp. 367-375.
- DANIELE, Marcello (2024): "Le sentenze "gemelle" delle Sezioni Unite sui criptofonini", in *Sistema penale web*, 17 luglio, pp. 1-16.
- DE FLAMMINEIS, Siro (2024): "Le sfide della prova digitale: sequestri, chat, processo penale telematico e intelligenza artificiale", in *Sistema penale web*, 8 marzo, pp. 1-24.
- DE GIULI, Enrico (1901): "Della prova documentale", voce *Prova penale*, Tit. VI, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. XIII, p. IV, (Milano, Società Editrice Libreria), pp. 582-588.
- DEL COCO, Rosita (2018): "L'utilizzo probatorio dei dati *whatsapp* tra lacune normative e avanguardie giurisprudenziali", in *Processo penale e giustizia*, 3, pp. 532-541.
- DEL COCO, Rosita (2019): "Registrazioni audio-video effettuate da un privato su impulso dell'investigatore", in *Le indagini atipiche*, a cura di A. Scafati, (Torino, Giappichelli), pp. 3-32.
- DELLA TORRE, Jacopo (2022): "Quale spazio per i *tools* di riconoscimento facciale nella giustizia penale?", in AA. Vv., *Intelligenza artificiale e processo penale. Indagini, prove, giudizio*, a cura di G. Di Paolo e L. Pressacco, (Napoli, Editoriale Scientifica), pp. 7-62.
- DELLA TORRE, Jacopo (2025): "Spunti di riflessione sulla proposta di legge in materia di sequestro di dispositivi e di dati", in *Sistema penale web*, Genova, 19 giugno.
- DI BITONTO, Maria Lucia Antonietta (2006): "Le riprese visive domiciliari al vaglio delle Sezioni Unite", in *Cassazione penale*, 12, pp. 3950-3962.
- DI MARTINO, Corrada e PROCACCIANTI, Teresa (2001): *Le intercettazioni telefoniche*, (Padova, CEDAM).
- DINACCI, Filippo Raffaele (1994): "L'irrilevanza processuale delle registrazioni di conversazioni tra presenti", in *Giurisprudenza italiana*, II, cc. 65-72.
- DINACCI, Filippo Raffaele (2008): *L'inutilizzabilità nel processo penale*, (Milano, Giuffrè).
- DINACCI, Filippo Raffaele (2023): "L'inutilizzabilità e il *male captum bene retentum*: vecchie superstizioni e nuove consapevolezze", in *Archivio penale web*, 2, pp. 1-30.
- DINACCI, Filippo Raffaele (2024): "I modi acquisitivi della messaggistica *chat* o *e-mail*: verso letture rispettose dei principi", in *Archivio penale web*, 1, pp. 1-27.
- DINACCI, Filippo Raffaele (2025): "Sequestro di dispositivi informatici: imposizioni tecnologiche e scelte interpretative. Alla ricerca di un recupero della legalità probatoria", in *Archivio penale web*, 1, pp. 1-40.

FANCHIOTTI, Vittorio (2018), “Non c’è albero cattivo che dia frutti buoni”, in *Archivio della nuova procedura penale*, 3, pp. 205-209.

FERRUA, Paolo (2017): *La prova nel processo penale, vol. I, Struttura e procedimento*, (Torino, Giappichelli).

FERRUA, Paolo (2020): “Prove illegittimamente acquisite: passato ed avvenire di un’illustre teoria”, in *Diritto penale e processo*, 9, pp. 1249-1257.

FILIPPI, Leonardo (2001): “L’home watching: documento, prova atipica o prova incostituzionale?”, in *Diritto penale e processo*, 1, pp. 87-97.

FILIPPI, Leonardo (2023): “art. 271 c.p.p.”, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Tomo I, pp. 3654-3674.

FILIPPI, Leonardo (2024a): ““Mettere il p.m. al suo posto” (ovvero la prova incostituzionale per *contempt of court* da parte del p.m.)”, in *Cassazione penale*, 11, p. 3424-3433.

FILIPPI, Leonardo (2024b): “Quando il PM tenta di eludere l’inutilizzabilità dichiarata dal giudice”, in *il Quotidiano giuridico*, 26 agosto, pp. 1-3.

FILIPPI, Leonardo (2024c): “La CGUE mette i paletti all’accesso ai dati del cellulare”, in *il Quotidiano giuridico*, 10 ottobre, pp. 1-3.

FILIPPI, Leonardo (2025a): “Inutilizzabili gli *screenshot* estratti dalla polizia giudiziaria dal cellulare dell’indagato con il suo consenso”, in *il Quotidiano Giuridico*, 17 gennaio, pp. 1-4.

FILIPPI, Leonardo (2025b): “Ma davvero per il sequestro della corrispondenza basta il decreto del P.M.?” in *Giurisprudenza penale web*, 2 aprile, pp. 1-5.

FRIGO, Giuseppe (1990): “art. 431 c.p.p.”, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, (Torino, UTET), IV, pp. 712-734.

GALANTINI, Novella (1992): *L’inutilizzabilità della prova nel processo penale*, (Verona, CEDAM).

GALANTINI, Novella, (1997): “Inutilizzabilità (dir. proc. pen.)”, in *Enciclopedia del diritto*, Agg. I, (Milano, Giuffrè), pp. 690-709.

GALANTINI, Novella (2012): “Inutilizzabilità della prova e diritto vivente”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1, pp. 64-90.

GALANTINI, Novella (2019): “L’inutilizzabilità effettiva della prova tra tassatività e proporzionalità”, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 4, 2019, pp. 57-71.

GALANTINI, Novella (2022): “L’art. 191 c.p.p. a confronto con la “inutilizzabilità derivata” in un nuovo giudizio costituzionale”, in *Sistema penale web*, 18 gennaio, pp. 1-13.

GIOSTRA, Glauco (2006), “Quale utilizzabilità delle intercettazioni abusive?”, in *Cassazione penale*, 11, p. 3492-3495.

GREVI, Vittorio (1973): “Insegnamenti, moniti e silenzi della Corte costituzionale in tema di intercettazioni telefoniche”, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 317-342.

GRIECO, Sarah (2025): “Le nuove frontiere del concetto di “corrispondenza” nel processo penale”, in *Rivista penale diritto e procedura*, 28 aprile, pp. 1-33.

GRIFANTINI, Fabio Maria (1993): “Inutilizzabilità”, in *Digesto delle discipline penali*, vol. VII, (Torino, UTET), pp. 242-258.

GRIFFO, Mario (2025a): “Criptofonini ecc., dalle sezioni unite una chiave di lettura per decifrare le prassi”, in *Cassazione penale*, pp. 508-528.

GRIFFO, Mario (2025b): “La Corte di cassazione fissa i criteri per il sequestro dei dati informatici e telematici (prima ed a prescindere dall’intervento del legislatore)”, in *Giurisprudenza Penale Web*, 3 giugno, pp. 1-11.

GUZZETTA, Giovanni (2023): “La nozione di comunicazione e altre importanti precisazioni della Corte costituzionale sull’art. 15 della Costituzione nella sentenza n. 170 del 2023”, in *federalismi.it*, 21, pp.81-88.

ILLUMINATI, Giulio (2010): “L’inutilizzabilità della prova nel processo penale italiano”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2, pp. 521-546.

ITALIA, Vittorio (1963): *Libertà e segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni*, (Milano, Giuffrè).

LARONGA, Antonio (2002): “L’utilizzabilità probatoria del controllo a distanza eseguito con sistema satellitare g.p.s.”, in *Cassazione penale*, pp. 3050-3060.

LARONGA, Antonio (2004): *La prova documentale nel processo penale*, (Torino, UTET).

LEO, Guglielmo (2012): “Le Sezioni unite escludono la legittimità di controlli occulti sulla corrispondenza dei detenuti”, in *Diritto penale contemporaneo*, 19 ottobre.

LORENZETTO, Elisa (2010): “Utilizzabilità dei dati informatici incorporati su *computer* in sequestro: dal contenitore al contenuto passando per la copia”, in *Cassazione penale*, 4, pp. 1522-1533.

LUPÀRIA DONATI, LUCA (2008): “La ratifica della convenzione *Cybercrime* del Consiglio d’Europa. I profili processuali”, in *Diritto penale e processo*, 6, pp. 717-723.

MAGGIO, Paola (2019): “La registrazione occulta curata da una persona presente al colloquio”, in *Le indagini atipiche*, a cura di A. Scalfati, (Torino, Giappichelli), pp. 61-100.

MAINARDIS, Cesare (2000): “L’inutilizzabilità processuale delle prove incostituzionali”, in *Quaderni costituzionali*, pp. 371-394.

MALACARNE, Alessandro (2025): “La Cassazione sul sequestro dello *smartphone*”, in *Sistema penale web*, 19 maggio, pp. 1-6.

MANCUSO, Enrico Maria (2019): “L’acquisizione di contenuti *e-mail*”, in *Le indagini atipiche*, a cura di A. Scalfati, (Torino, Giappichelli), pp. 497-534.

MANNELLA, Federica (2010): “Giudice comune e Costituzione: il problema dell’applicazione diretta del testo costituzionale”, in *federalismi.it*, 24, pp. 1-26.

MARCOLINI, Stefano (2017): “Prove atipiche”, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, X, pp. 695-706.

MARI, Attilio (2020): “art. 271 c.p.p.”, in *Codice di procedura penale. Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di G. Lattanzi ed E. Lupo, vol. II, a cura di M.V. Ambrosone e al., (Milano, Giuffrè), pp. 624-626.

MARINELLI, Claudio (2023): “Inutilizzabilità dei dati di geolocalizzazione, contenuti in tabulati telefonici, acquisiti dalla p.g. senza autorizzazione”, in *Cassazione penale*, 7-8, pp. 2279-2294.

MARINELLI, Claudio (1998), *Le “intercettazioni di immagini” tra questioni interpretative e limiti costituzionali*, in *Diritto penale e processo*, 10, pp. 1265-1271.

MAZZA, Oliviero (1992): “Formazione del fascicolo dibattimentale ed acquisizione di documenti dichiarativi”, *Cassazione penale*, pp. 2632-2635.

MAZZA Oliviero (2013): “I diritti fondamentali dell’individuo come limite della prova nella fase di ricerca e in sede di assunzione”, in *Diritto penale contemporaneo*, 3, pp. 4-12.

MAZZA Oliviero (2022): “Critica delle prove atipiche nella deriva giurisprudenziale”, in *Diritto di Difesa*, pp. 59-71.

MELILLO, Giovanni (2025): “Memoria illustrativa sulle novità contenute nella proposta di legge AC 1822, approvata dal Senato della Repubblica il 10 aprile 2024, relativa alla modifica del codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali”, in *Sistema penale web*, 29 maggio, pp. 1-18.

MINAFRA, Mena (2018): “Prove e messaggi telematici remoti. Sul giusto metodo acquisitivo della corrispondenza informatica “statica””, in *Giurisprudenza italiana*, 7, pp. 1718-1726.

MOSCARINI, Paolo (2014): *Principi delle prove penali*, (Torino, Giappichelli).

MURRO, Ottavia (2024): *Lo smartphone come fonte di prova. Dal sequestro del dispositivo all'analisi dei dati*, (Milano, Giuffrè).

NAPPI, Aniello (2004): *Guida al nuovo codice di procedura penale*, (Milano, Giuffrè).

NAPPI, Aniello (2024): “Le Sezioni Unite sui criptofonini: *plus dixerunt quam voluerunt?*”, in *Cassazione penale*, 9, pp. 2575-2604.

NICOLICCHIA, Fabio (2020): *I controlli occulti e continuativi come categoria probatoria. Una sistematizzazione dei nuovi mezzi di ricerca della prova tra fonti europee e ordinamenti nazionali*, (Milano, Wolters Kluwer Italia).

NOBILI, Massimo (1990a): “art. 189 c.p.p.”, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, (Torino, UTET), pp. 397-400.

NOBILI, Massimo (1990b): “art. 191 c.p.p.”, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, (Torino, UTET), pp. 408-414.

NOBILI, Massimo (1991): “*Divieti probatori e sanzioni*”, in *Giustizia penale*, 1991, III, c. 639-652.

NOCERINO, Wanda e ZAMPINI, Andrea (2021): “Vecchi e nuovi limiti di utilizzabilità delle intercettazioni nel sistema italiano”, in *Revista Brasileira de Direito Processual Penal*, v. 7, n. 2, pp. 1411-1452.

ODDIS, Michele (2025): “L’acquisizione della messaggistica digitale nel processo penale: tra cortocircuiti processuali e prospettive *de iure condendo*”, in *Sistema Penale web*, 6, pp. 5-16.

PACE Alessandro (1974): “Libertà personale (dir. cost.)”, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXIV, (Milano, Giuffrè), pp. 287-315.

PACE, Alessandro (1977): “Commento all’art. 15 Cost.”, in *Commentario della Costituzione, Rapporti civili*, a cura di G. Branca, (Bologna, Zanichelli), pp. 80-113.

PACE, Alessandro (2002): “Le videoregistrazioni «ambientali» tra gli artt. 14 e 15 Cost.”, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 1070-1080.

PARODI, Cesare (2025): “Acquisizione di screenshot da parte della P.G.: il consenso del proprietario del device non è sufficiente”, in *IUS Penale*, 31 gennaio.

PARODI, Cesare (2002): *Le intercettazioni. Profili operativi e giurisprudenziali*, (Torino, Giappichelli).

PRINCIPATO, Luigi (2022): “I diritti della sfera civile nella dimensione individuale”, in *Trattato di diritto costituzionale*, a cura di M. Benvenuti e R. Bifulco, Vol. III, (Torino, Giappichelli).

RIVELLO, Pier Paolo (2023): “art. 254 c.p.p.”, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Tomo I, (Milano, Giuffrè), pp. 3360-3366.

ROMANELLI, Bartolomeo (2018): “Delitto di tortura e inutilizzabilità probatoria”, in *Dai decreti attuativi della legge “Orlando” alle novelle di fine legislatura*, a cura di A. Giarda, F. Giunta e G. Varraso, (Milano, Wolters Kluwer Italia).

RUGGERI, Francesca (2001): *Divieti probatori e inutilizzabilità nella disciplina delle intercettazioni telefoniche*, (Milano, Giuffrè).

RUGGERI, Francesca (2006): “Riprese visive e inammissibilità della prova”, in *Cassazione penale*, 12, pp. 3945-3949.

SANTORIELLO, Ciro (2024): “L’inutilizzabilità presa sul serio”, in *Archivio penale web*, 3, pp. 1-22.

SCALFATI, Adolfo e SERVI, Diletta (2009): “Premesse sulla prova penale”, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Spangher, Tomo I, Vol. II: *Prove e misure cautelari, Le prove*, a cura di A. Scalfati, (Torino, UTET), pp. 3-85.

SCAPARONE, Metello (1988): “In tema di indagini di polizia giudiziaria condotte per mezzo di un agente segreto “attrezzato per il suono””, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 247-250.

SCARPINO, Daniele e CASCIARO, Giuseppe (2023): “La disciplina delle intercettazioni telefoniche ed ambientali”, in *Rivista penale diritto e procedura*, 20 gennaio, pp. 1-171.

SCELLA, Andrea (2002): *Prove penali e inutilizzabilità. Uno studio introduttivo*, (Torino, Giappichelli).

SCELLA, Andrea (2008): “Inutilizzabilità (dir. proc. pen.)”, in *Enciclopedia del diritto*, (Milano, Giuffrè), pp. 479-496.

SCHIAVONE, Susanna (2026): “L’incompetenza funzionale del p.m. travolge il sequestro probatorio”, in *Cassazione penale*, 2026, pp. 161-171.

SCOPELLITI, DEMETRIO (2023): “Le prerogative parlamentari ancora in precario equilibrio tra i poteri dello Stato. Nota alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023”, in *Rassegna parlamentare*, 2023, pp. 281-310.

SIGNORATO, Silvia (2018): *Le indagini digitali. Profili strutturali di una metamorfosi investigativa*, (Torino, Giappichelli).

SIGNORATO, Silvia (2025): “Il sequestro di dispositivi e informazioni digitali”, in *Sistema penale web*, 11 giugno 2025.

SPANGHER, Giorgio (2001): “«E pur si muove»: dal *male captum bene retentum* alle *exclusionary rules*”, in *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 2827-2829.

TONINI, Paolo (1990): “Il valore probatorio dei documenti contenenti dichiarazioni scritte”, in *Cassazione penale*, pp. 2212-2218.

TONINI, Paolo e CONTI, Carlotta (2025a): *Il diritto delle prove penali*, (Milano, Giuffrè).

TONINI, Paolo e CONTI, Carlotta (2025b): *Manuale di procedura penale*, (Milano, Giuffrè).

TORRE, Marco (2017): *Il captatore informatico. Nuove tecnologie investigative e rispetto delle regole processuali*, (Milano, Giuffrè).

TORRE, Marco (2020): “WhatsApp e l’acquisizione processuale della messaggistica istantanea”, in *Diritto penale e processo*, 9, pp. 1279-1284.

TORRE, Marco (2025): “L’acquisizione dei contenuti delle chat di whatsapp nel prisma della legalità probatoria: la Cassazione recepisce la decisione della Consulta e anticipa il legislatore”, in *Diritto penale e processo*, 6, pp. 761-772.

TOSELLI, Pier Luca (2024): “La “copia mezzo” nelle indagini digitali: le regole della giurisprudenza”, in *Agenda Digitale*, 6 novembre, pp. 1-31.

TURCO, ELGA (2011): “La fonoregistrazione di colloqui «pilotata» dalla polizia giudiziaria: scatta l’inutilizzabilità in assenza del decreto autorizzativo”, in *Il Foro Italiano*, pp. 230-233.

TUZOV, DANIIL (2009): “La nullità *per legem* nell’esperienza romana. Un’ipotesi in materia di *leges perfectae*”, in *Revue internationale des droits de l’antiquité*, pp. 155-191.

VELE, Antonio (2022), *La prova documentale nel processo penale*, (Bari, Cacucci).

VESSICHELLI, Maria (1996): “Sui limiti alla utilizzabilità del sequestro conseguente ad una perquisizione illegittima”, in *Cassazione penale*, pp. 3274-3275.

ZACCHÉ, Francesco (2013): “L’acquisizione della posta elettronica nel processo penale”, in *Processo penale e giustizia*, pp. 103-111.

ZACCHÈ, Francesco (2012): “La prova documentale”, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis e G.P. Voena, (Milano, Giuffrè).

ZAGREBELSKY, Gustavo (1987): *Il sistema costituzionale delle fonti del diritto*, (Torino, UTET).

ZAPPULLA, Angelo (1996): “Le indagini per la formazione della *notitia criminis*: il caso della perquisizione seguita da sequestro”, in *Cassazione penale*, pp. 1878-1892.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL

A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>